



SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI
UFFICIO CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE CIMITERI

*PRESTAZIONI DI SERVIZI CIMITERIALI
PRESSO CIMITERO URBANO E
DI S.FRUTTUOSO
PER GLI ANNI 2016 / 2019*

ELABORATO 2:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGETTISTA	DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	IMPRESA

INDICE

- ART. 01: OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 02: AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 03: DURATA DELL'APPALTO
- ART. 04: TIPO D'APPALTO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 05: CARATTERE DELL'APPALTO
- ART. 06: DEFINIZIONE CATEGORIE RIFIUTI
- ART. 07: DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 08: GARANZIE
- ART. 09: DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
- ART. 10: DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE
- ART. 11: REFERENTI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
- ART. 12: VARIAZIONE DEI SERVIZI
- ART. 13: PAGAMENTI
- ART. 14: INVARIABILITA' DEL PREZZO
- ART. 15: REVISIONE PREZZI
- ART. 16: CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
- ART. 17: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 18: COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE
- ART. 19: TUTELA DEI LAVORATORI
- ART. 20: PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE
- ART. 21: SUBAPPALTO
- ART. 22: CANTIERI, ATTREZZATURE E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
- ART. 23: PERSONALE DELL'APPALTATORE E COMPITI
- ART. 24: INTERVENTI URGENTI
- ART. 25: DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE
- ART. 26: IL DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 27: SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
- ART. 28: PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
- ART. 29: PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- ART. 30: OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**
- ART. 31: DISPOSIZIONI DI SICUREZZA RIGUARDANTI IL PERSONALE DIPENDENTE**
- ART. 32: OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI**
- ART. 33: ATTIVITA' DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**
- ART. 34: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E RELATIVI
PROVVEDIMENTI**
- ART. 35: SOSPENSIONE SERVIZI PER RAGIONI DI SICUREZZA**
- ART. 36: CONSEGNA DEI SERVIZI**
- ART. 37: PRESTAZIONI DEI SERVIZI CIMITERIALI**
- ART. 38: PRESTAZIONI DEI SERVIZI DI PULIZIA, SPAZZAMENTO VIALI, RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI**
- ART. 39: PRESTAZIONI DEI SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA**
- ART. 40: PRESTAZIONI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E
ATTREZZATURE CIMITERIALI**
- ART. 41: MISURAZIONE DELLE OPERE**
- ART. 42: NORME TECNOLOGICHE NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE**
- ART. 43: PENALI**
- ART. 44: RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**
- ART. 45: PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI**
- ART. 46: VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI SERVIZI**
- ART. 47: CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE E CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 48: ANTICIPATA CONSEGNA DEI SERVIZI**
- ART. 49: RISOLUZIONE, REVOCA E RECESSO DEL CONTRATTO**
- ART. 50: OCCUPAZIONE DEL SUOLO**
- ART. 51: DANNI DI FORZA MAGGIORE**
- ART. 52: PROROGA TECNICA DELL'APPALTO**
- ART. 53: OSSERVANZA DI LEGGI E NORME**
- ART. 54: DISPOSIZIONE ANTIMAFIA**
- ART. 55: SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE**
- ART. 56: FORO COMPETENTE**
- ART. 57: DISPOSIZIONE FINALI**

ART. 01: OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

A - Servizi cimiteriali:

- inumazione;
- tumulazione;
- estumulazione;
- esumazione;
- traslazione;

B - Servizi di Pulizia, Spazzamento viali, Raccolta e Smaltimento Rifiuti:

- servizi di pulizia Camera Mortuaria, Colombari ed Ossari e strutture cimiteriali;
- spazzamento viali, raccolta rifiuti, fiori, corone, lumini, plastica, carta, ecc.,
- raccolta e smaltimento rifiuti speciali (casse, zinco, terra e tessuti contaminati).

C - Custodia e Sorveglianza:

- servizi di custodia per tutte le mansioni previste da Leggi e Regolamenti Nazionali e locali di Polizia Mortuaria;
- servizi di sorveglianza giornaliera e controllo degli accessi ed aree cimiteriali.

D - Interventi Manutentivi infrastrutture ed attrezzature cimiteriali

Manutenzione ordinaria

- Manutenzione stabili ed attrezzature cimiteriali;
- Manutenzione e ripristino dei manti stradali;
- Manutenzione impianto di video-sorveglianza, anemometro, monta feretri, montascale, celle frigorifere, cancelli automatici, manutenzione ordinaria e verniciatura cancelli metallo e legno, imbiancatura ingressi, uffici e portinerie.

E - Manutenzione specialistica

- Opere per la motorizzazione del cancello ingresso Cimitero urbano di piazzale viale Ugo Foscolo con automatismi per movimentazione, barriera mobile dotata di sensori di apertura automatica di prima approssimazione.
- Opere per l'installazione di dispositivo elettronico TOTEM per informazioni cimiteriali al visitatore relativi al luogo di sepoltura ingresso di via Nievo del Cimitero urbano.

Quanto sopra elencato è da svolgersi nei cimiteri cittadini: **Cimitero Urbano** viale Ugo Foscolo, e **Cimitero di S. Fruttuoso** via Marelli, da eseguirsi come indicato nel presente Capitolato.

L'appaltatore è tenuto a dare esecuzione ai servizi sopra indicati nel modo più completo ed estensivo, anche se la descrizione dello stesso comprende solo gli elementi essenziali per la sua determinazione.

Le indicazioni del presente Capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

ART. 02: AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare del presente appalto di servizi, è di Euro 3.795.000,00 (tremilionsettecentonovantacinquemila/00) oltre oneri per la sicurezza Euro 40.000,00 (quaranta/00) per un totale di € 3.835.000,00 (tremilioniottocentotrentacinquemila/00) oltre I.V.A. per l'intero quadriennio, così suddiviso:

SERVIZI CIMITERIALI

A	per servizi cimiteriali "a misura" (inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, esumazioni, ecc)	€ 2.000.000,00
B	per servizi pulizia delle strutture, spazzamento viali, raccolta rifiuti assimilabili agli urbani, raccolta e smaltimento rifiuti speciali "a canone"	€ 610.000,00
TOTALE		€ 2.610.000,00

SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA

C	Servizio di custodia operazioni di Polizia Mortuaria e presidio degli accessi e guardiole cimiteriali "a canone"	
TOTALE		€ 1.008.000,00

MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE

D	Interventi di Manutenzione ordinaria delle infrastrutture ed attrezzature cimiteriali "a misura"	€ 160.000,00
E	Interventi di manutenzione specialistica per l'installazione nuovi impianti - attrezzature, sostituzione o ampliamento impianti esistenti "a misura"	€ 17.000,00
TOTALE		€ 177.000,00

	TOTALE BASE D'ASTA	€	3.795.000,00
PER ONERI DI SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO		€	40.000,00
	TOTALE GENERALE	€	3.835.000,00

Oltre IVA 22%

ART. 03: DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di anni 4 (quattro) a decorre dalla data di consegna risultante da apposito verbale. Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i servizi in appalto, resta dalla clausole del presente Capitolato e dal verbale di consegna.

L'Impresa affidataria si obbliga a garantire la continuità ed il regolare svolgimento del servizio anche in caso di ferie, malattie, infortunio, del personale preposto.

L'Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei servizi.

Al fine di avere un riferimento sullo stato reale di avanzamento dei servizi, l'Appaltatore è tenuto a predisporre un diagramma riassuntivo del piano di esecuzione degli stessi prima del loro inizio. Nella redazione del piano di esecuzione, l'Appaltatore avrà la più ampia libertà di programmare gli interventi secondo le proprie esigenze tecniche ed organizzative, purché non vengano vanificate eventuali finalità di utilizzo dell'opera da parte della Stazione Appaltante; a tale scopo l'Appaltatore dovrà preventivamente mettersi in contatto con il Direttore per l'esecuzione del contratto nonché con il Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione per esporre il proprio piano di lavoro.

Il diagramma di cui sopra dovrà inoltre essere ben visibile nell'ufficio di cantiere per la pronta ed agevole lettura da parte del Committente, del Direttore per l'esecuzione del contratto e degli eventuali loro incaricati.

ART. 04: TIPO D'APPALTO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il contratto è stipulato "a canone" ed "a misura" ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006.

Opere "a canone"

- Servizi di pulizia, spazzamento viali, raccolta rifiuti assimilabili agli urbani escluso trasporto e oneri alle discariche autorizzate;
- Raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali speciali, comprensivo di trasporto e oneri alle discariche autorizzate;
- Servizi di custodia e sorveglianza.

Opere "a misura"

- Servizi cimiteriali;
- Interventi di manutentivi delle infrastrutture ed attrezzature cimiteriali.

La scelta del contraente avverrà tramite procedura aperta ai sensi dell'art 82 del D.Lgs. 163/2006 con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari art. 119 del D.P.R. 207/2010.

Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui agli artt. 34 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti:

- Categoria OG1 Classe 1

- Certificazione del sistema di qualità aziendale Serie UNI EN ISO 9001 riferita ai servizi cimiteriali.

Il prezzo offerto dall'Appaltatore in sede di gara per ogni singola voce della lista delle lavorazioni e forniture si intende fissato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria esclusiva convenienza, a tutto suo rischio, e quindi indipendente da qualunque eventualità prevedibile che esso non abbia tenuto presente.

L'Appaltatore nell'accettare quanto oggetto del contratto ed indicato dal presente capitolato dichiara:

a) di aver preso conoscenza dei servizi e delle opere da eseguire e di aver visitato, precedentemente alla data di presentazione dell'offerta, le località interessate dai servizi, come da dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Custodia e Amministrazione Cimiteri e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

L'offerta dovrà poi essere completata con tutti i documenti riepilogati in dettaglio nel bando di gara.

L'Appaltatore non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 05: CARATTERE DELL'APPALTO

I servizi oggetto dell'appalto, contemplati nel presente Capitolato sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e, costituiscono attività di pubblico interesse.

I Servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente segnalati all'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore dovrà usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza prevista ai sensi dell'art. 1176 del C.C.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Comune, a mezzo di Ditta di fiducia, potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando allo stesso le relative spese. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o parte di essi non eseguiti dall'Appaltatore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.1990 n° 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

L'appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel presente Capitolato e comunque ogni onere relativo al personale e alla sua gestione, alle attrezzature e ai mezzi e alla loro manutenzione, al cantiere e agli uffici.

ART. 06: DEFINIZIONE CATEGORIE RIFIUTI

In relazione al tipo di servizio richiesto, si individuano le seguenti categorie di rifiuti:

1. terre e rocce (CER 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle alla voce 17.05.03);
2. metalli (CER 20.01.40 metallo);
3. terra da spazzamento (CER 20.03.03 residui dalla pulizia delle strade);
4. residui della pulizia di fognature (CER 20.03.06);
5. fiori, corone e lumini (CER 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati);
6. legno (CER 17.02.01);
7. metalli misti (CER 17.04.07);
8. casse (CER 18.01.03 rifiuti che devono essere smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni);

Per i punti 1 - 2 - 6 - 7 - 8 dovrà essere prodotta, prima dell'inizio dei servizi, idonea dichiarazione, da parte dell'impianto smaltitore, di accettazione delle tipologie dei rifiuti anche con quantitativi inferiori, per ciascun conferimento, a kg 100.

L'appaltatore dovrà pertanto essere in possesso dei seguenti requisiti:

Iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per le seguenti categorie, come previsto dal D.Lgs. n° 152 / 2006 e s.m.i. :

- CATEGORIA 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi - CLASSE F - inferiore a 3.000 tonnellate/anno (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate);
- CATEGORIA 5 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi - CLASSE F - inferiore a 3.000 tonnellate / anno (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate).

ART. 07: DEPOSITO CAUZIONALE

L'Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti all'Amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una

garanzia fideiussoria sull'importo contrattuale pari al 10% (dieci per cento). Ai fini della determinazione della cauzione definitiva, nei modi stabiliti dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06, si assume quale ribasso d'asta la somma di tutti i nuovi prezzi offerti dall'appaltatore che concorrono alla definizione del nuovo costo dei servizi. Il rapporto percentuale fra costo del servizio offerto e il costo a base dell'appalto determinano il ribasso medio d'asta. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria dal parte dell'Amministrazione, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione così come sopra prestata resterà vincolata fino all'emissione del certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio redatto alla scadenza dell'appalto da parte del Direttore per l'esecuzione del contratto, e sarà incamerata dall'Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore. L'Appaltatore è tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata. Per i servizi entro i limiti del quinto in più dell'importo di appalto non è richiesta l'integrazione della cauzione. La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C., nonché la sua operatività entro giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia verrà svincolata con la redazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 08: GARANZIE

Salvo il disposto dell'art.1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori/servizi particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata del contratto e oltre per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

- *Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi*

Prima della stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi durante l'esecuzione dei servizi, per un importo complessivo di €. 2.000.000,00 per i servizi, €. 2.000.000,00 per le preesistenze oltre €. 100.000.00 per danni derivanti da lavori su preesistenze.

La polizza dovrà inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi, comprendente anche l'incendio, per un importo complessivo di € 5.000.000,00. Tale polizza dovrà

specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante e/o tecnici da essa incaricati e dell’appaltatore quando presenti in cantiere”.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione del certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio.

- Polizza assicurativa della rata di saldo

Prima del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa di importo pari all’ultima rata di pagamento con validità fino ad 1 (uno) anno successivo alla data di approvazione del Certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio.

ART. 09: DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

- Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 sono parte integrante del contratto e si intendono esplicitamente richiamati benché non allegati:
 - Capitolato Generale d’Appalto;
 - Capitolato Speciale d’Appalto;
 - Elaborati grafici - planimetrie generali;
 - Lista delle lavorazioni e forniture: descrizione;
 - Lista delle lavorazioni e forniture: indicazione prezzi offerti;
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - Regolamento Comunale Servizi Cimiteriali.
- Sono pertanto esclusi dal contratto tutti gli elaborati diversi da quelli elencati.
- Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizi pubblici in particolare:
 - D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto in contrasto con il presente capitolato speciale e non disciplinato dallo stesso.
- Il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari ed a corpo non fanno parte dei documenti del contratto ancor che gli stessi elaborati vengono consegnati all’impresa in sede di gara per una corretta valutazione dell’offerta.

Qualora si riscontrassero discordanze fra gli elaborati di cui sopra, varrà la disposizione più favorevole alla Stazione Appaltante.

ART. 10: DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore eleggerà il suo domicilio in ottemperanza all'art. 2 del "regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" DM 145/2000.

Dovrà altresì attrezzare il cantiere (magazzino - area delle lavorazioni) entro il termine di 60 giorni dalla presa in consegna dei servizi e per tutta la durata dell'Appalto, fino al giorno di scadenza del periodo di garanzia, al fine di poter intervenire con urgenza anche fuori dall'orario di lavoro e per ogni esigenza di legge, e pertanto darà precise indicazioni in merito ad un recapito telefonico attivo 24 ore prima della firma del contratto.

Dovrà inoltre garantire la disponibilità di adeguata sede per uffici e magazzini nel raggio di km 15 dal Comune di Monza per tutta la durata dell'appalto.

ART. 11: REFERENTI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Appaltatore provvederà alla nomina di due referenti i quali assumeranno la Direzione tecnica affinché i servizi siano eseguiti in piena conformità alle specifiche tecniche e agli ordini di servizio del Direttore per l'esecuzione del contratto, figura referente per servizi e lavori.

I nominativi dei referenti, verranno trasmessi dall'Appaltatore almeno 15 (quindici) giorni prima della consegna dei servizi alla Stazione Appaltante.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico dei referenti dell'appaltatore sono attribuiti mediante delega conferita da tutte le imprese operanti. La delega ai referenti deve espressamente indicare le attribuzioni assegnate da ciascuna ditta in associazione temporanea di imprese o consorzio.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato dei suoi referenti, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o ai suoi referenti.

I referenti dovranno anche essere autorizzati ad allontanare dal cantiere, su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, gli assistenti e gli operai che si dimostrassero negligenti ed indisciplinati.

ART. 12: VARIAZIONE DEI SERVIZI

Non possono essere introdotte modifiche essenziali alla natura dei servizi oggetto dell'appalto.

Nessuna modificazione a quanto appaltato può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore.

Sono ammesse varianti alle prestazioni nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori sopravvenute esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto

contrattuale (quinto d'obbligo), ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Per la quantificazione dei servizi e dei lavori "a misura" in aumento o diminuzione si farà riferimento al prezzo offerto per ogni singola voce della "lista delle lavorazioni e forniture - indicazione prezzi offerti".

Per la quantificazione dei servizi e dei lavori "a misura", non previsti dal contratto originario, in mancanza del prezzo si farà riferimento in subordine al listino Comune di Milano anno 2015, listino C.C.I.A. di Milano I° trimestre 2015, listino DEI, al netto del ribasso medio determinato dal rapporto percentuale fra il costo del servizio offerto e il costo del servizio a base d'asta.

Per il servizio "a canone" di spazzamento viali, raccolta rifiuti assimilabili agli urbani, raccolta e smaltimento rifiuti speciali il prezzo rimane fisso ed invariato, intendendo l'importo contrattuale accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Per la quantificazione in aumento o diminuzione dei servizi "a canone" di custodia e sorveglianza non previsti nel contratto originario, si farà riferimento al minor/maggior numero di addetti richiesti dal servizio originario -sei-, assumendo il costo aziendale annuo per addetto di € 42.000,00. La quantificazione in aumento/diminuzione del servizio si applica per periodi corrispondenti al mese e per l'effettiva durata della variazione del servizio. Saranno arrotondati per difetto i periodi inferiori o uguali a quindici giorni e saranno arrotondati per eccesso periodi uguali o superiori a sedici giorni. Per la quantificazione in aumento/diminuzione dei servizi si applica quindi il seguente parametro:

C.S.

$$\theta \text{ +/-} = \frac{\text{C.S.}}{6 \times 12} \times (\text{+/-} \sum T)$$

θ = costo unitario della variazione dei servizi

c.s. = costo del servizio offerto dall'appaltatore

6 = unità di base

12 = mensilità annue

(+/- $\sum T$) = mensilità del servizio prestato.

ART. 13: PAGAMENTI

Sia le prestazioni dei servizi previsti "a canone" del presente Capitolato Speciale d'Appalto che le prestazioni "a misura" disposte tramite ordine di servizio dal Direttore per l'esecuzione

del contratto, saranno compensate tre volte all'anno nel mese di compimento della quadrimestralità contrattuale, dietro presentazione di attestato di regolare esecuzione del servizio, redatto dal Direttore per l'esecuzione del contratto e mediante l'emissione di certificato di pagamento dei servizi contabilizzati sulla base dei prezzi unitari o a corpo offerti dall'appaltatore e comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti a tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei servizi è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Sulle somme spettanti all'impresa per i servizi "a canone" e "a misura" saranno eventualmente trattenute le penalità derivanti dalle verifiche sulla qualità e l'efficacia dei lavori e servizi svolti e per mancati adempimenti come specificato nell'articolo 43.

L'Amministrazione appaltante provvederà ad effettuare il pagamento entro 30 (trenta) giorni trascorsi i successivi 30 (trenta) giorni per il controllo documenti e conformità delle prestazioni dalla data di ricezione della fattura stessa, mediante emissione di mandato di pagamento.

ART. 14: INVARIABILITA' DEL PREZZO

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i servizi, le forniture ed ogni altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte quanto appaltato.

I prezzi unitari "a corpo" e "a misura" in base ai quali saranno pagati i "servizi" e le "opere" appaltate saranno quelli offerti dall'Appaltatore in sede di gara per ogni singola voce della "lista delle lavorazioni e forniture - indicazione prezzi" e comprensivi di:

a) *Materiali*: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

b) *Operai e mezzi d'opera*: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.

c) *Servizi*: comprensivi di quanto previsto e specificato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 15: REVISIONE PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto sarà assoggettato alla revisione periodica prevista dall'art. 115 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163.

Fino alla pubblicazione dei costi standardizzati da parte dell'Osservatorio dei Contratti

pubblici si applicano le disposizioni seguenti:

- a) il prezzo di aggiudicazione delle prestazioni in oggetto del presente appalto è fisso per il primo anno di servizio;
- b) per gli anni successivi sarà assoggettato alla revisione obbligatoria prevista dall'art. 6 punto 6 della L. 24.12.93 n. 537, come modificato dall' art. 44 della L. 23.12.94 n. 724 secondo la variazione del potere di acquisto dell'Euro accertato dall'ISTAT e riferito all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;
- c) la variazione è riferita al periodo Gennaio/Dicembre dell'anno precedente.

La revisione potrà essere concessa previa presentazione da parte dell'appaltatore di apposita richiesta corredata dai calcoli relativi alla revisione stessa”.

ART. 16: CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'Art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima e contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento ai sensi degli Artt. 141 comma 2 e 181 comma 4 del D.P.R. 207/2010.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione, ai sensi dell'art. 117 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

ART. 17: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Tutte le transazioni finanziarie relative al presente appalto, corredate di codice CIG avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante l'utilizzo di conti correnti “dedicati”.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre i sette giorni, ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

L'appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia stata inserita la clausola sulla tracciabilità finanziaria di cui art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010. Con riferimento ai subcontratti l'appaltatore, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che negli stessi sia stata inserita a pena nullità, la clausola di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136 del 2010. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, anche mediante verifica a campione, la copia dei contratti stipulati con i subcontraenti per accertare l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità e di adottare all'esito della verifica ogni opportuna determinazione ai sensi della legge e del contratto. L'appaltatore si obbliga altresì, ad inserire nei subappalti e nei subcontratti la clausola di risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle norme della tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 2010 sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza.

L'appaltatore in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto si impegna a comunicare il codice CIG al cessionario, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato all'appaltatore riportando il codice CIG dallo stesso comunicato.

ART. 18: COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE

Le comunicazioni all'Appaltatore avverranno esclusivamente in forma scritta, PEC o equivalente.

Il Responsabile del Procedimento o tramite il Direttore per l'esecuzione del contratto, effettuerà le sue comunicazioni redatte in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita per ricevuta. In caso di trasmissione per posta elettronica certificata, l'attestazione dell'avvenuta consegna è quella generata dal sistema.

Eventuali osservazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto al Responsabile del Procedimento, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza nessuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.

L'Amministrazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del Procedimento o al Direttore per l'esecuzione del contratto, esclusivamente in forma scritta.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dei Servizi, dovrà essere segnalato all'Amministrazione Appaltante nel più breve tempo possibile e non oltre i 3 (tre) giorni lavorativi dal suo verificarsi. L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

ART. 19: TUTELA DEI LAVORATORI

L'Impresa aggiudicataria del presente appalto dovrà assicurare l'assunzione nei propri organici di un numero di dipendenti dell'impresa già affidataria dei servizi, corrispondente alla stima del fabbisogno di personale scaturita dalle prestazioni stabilite in contratto.

L'Impresa già affidataria dei servizi in oggetto dovrà comunicare alla nuova Impresa affidataria l'elenco del personale utilizzato per lo svolgimento del servizio, che deve risultare da appositi libri paga e matricola, regolarmente in servizio alla data della comunicazione.

Per ogni lavoratore/lavoratrice dovrà essere specificata la fascia oraria di assegnazione ai servizi oggetto del presente Capitolato. Detta individuazione dovrà corrispondere a quanto contabilizzato dal direttore del servizio.

L'obbligo di assunzione non si trasmette ai lavoratori impiegati solo parzialmente nel servizio per una quota inferiore al 50% dell'orario settimanale di lavoro.

L'appaltatore dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 20: PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

ART. 21: SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 cui espressamente si rinvia.

In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando le parti dell'appalto che intende subappaltare.

La quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% (trentapercento) dell'importo complessivo a base d'asta come indicato nel bando di gara. In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato. L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il soggetto subappaltatore, se interessato alla eventuale gestione dei servizi sugli impianti, deve possedere i requisiti di cui alla L. 46/90 da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246. Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione ex art. 118 c. 8 del D.Lgs. 163/06.

ART. 22: CANTIERI, ATTREZZATURE ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni, si intendono comprese nel prezzo dei servizi, e perciò a carico dell'Appaltatore le spese relative:

- L'installazione entro il recinto dell'ex magazzino, di monoblocchi prefabbricati, muniti di servizi con acqua potabile, di illuminazione e di riscaldamento, di tettoie per il deposito di mezzi, di materiale e anche di provviste fatte dalla stessa Stazione Appaltante.
- All'adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- Alle misure di protezione atte ad evitare danni a chiunque, alle difese degli scavi, agli assiti occorrenti e cartelli d'avviso, alle luci per l'illuminazione notturna e quant'altro venisse ordinato dal Direttore per l'esecuzione del contratto, dalla Vigilanza Urbana e dalle autorità competenti, le cui norme e regolamenti dovranno essere scrupolosamente osservati;
- A provvedere, nel periodo climatico sfavorevole, alle necessarie opere di protezione mediante la chiusura provvisoria delle aperture con teli di polietilene e quant'altro necessario;
- Alla sorveglianza del cantiere e di tutte le aree e manufatti compresi entro i perimetri

- cimiteriali, compresi i muri e altri manufatti di recinzione;
- Ai depositi delle materie provenienti dagli scavi e dagli spurghi con l'obbligo di non condurre alle cave le materie infette e contaminate;
 - Allo sgombero delle aree necessarie all'esecuzione dell'intervento;
 - Al mantenimento del transito dei passaggi pubblici e durante l'esecuzione dei lavori e dei servizi;
 - Allo smaltimento della neve nei viali principali e secondari del cimitero, alla pulizia delle scale d'accesso e dei pavimenti dei colombari entro ventiquattrore;
 - Al pagamento di indennità per il deposito dei materiali o per occupazioni temporanee di proprietà di terzi e relativi danni;
 - Alle spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio del Direttore per l'esecuzione del contratto;
 - Alle prestazioni di mano d'opera, mezzi e materiali occorrenti per tracciati, misurazioni, verifiche e prove, specie quelle previste dalle leggi vigenti, per controllare la rispondenza alle condizioni contrattuali, nonché le spese per l'assistenza operativa e prestazioni di manodopera, strumenti e attrezzi, assaggi, prove, analisi, consulenze professionali specialistiche, scavi, fotografie, ecc. per effettuare tutte le operazioni di verifica, di monitoraggio, di prove, di rilievi, di indagini nonché di collaudo, senza alcuna pretesa di compensi e rimborsi su motivata richiesta del Direttore per l'esecuzione del contratto o dal responsabile del procedimento, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del Certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio;
 - A fornire adeguata documentazione fotografica o disegni di lavori già eseguiti e a precisare i dati statistici sull'impiego della manodopera;
 - Alle spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei servizi;
 - L'Appaltatore deve provvedere inoltre a dotarsi, a sue spese, ai materiali e ai mezzi d'opera, compresi quelli che siano richiesti ed indicati dal Direttore per l'esecuzione del contratto per essere impiegati per l'esecuzione dei servizi in contratto; la dotazione minima di mezzi e attrezzature sempre presenti in cantiere nelle ore di apertura, è di seguito specificata:
 - n. 1 alza feretri a motore o manuale
 - n. 2 pale gommate multiuso con gru idraulica omologata come caricatore;
 - n. 1 dumper o simili;
 - n. 2 mezzi per la raccolta dei rifiuti con vasca impermeabile;
 - n. 3 cassoni metallici capacità minima mc. 32, presso il cimitero urbano;
 - n. 1 automezzo cassonato da q.li 35;
 - n. 90 cassonetti lt. 240 con attacco a pettine;

n. 4 automezzi tipo porter Euro 5;

n. 1 spazzatrice a rullo.

Le attrezzature e i mezzi di cui sopra dovranno presentarsi in buono stato di conservazione. L'accertamento del buono stato di conservazione è rimesso alla valutazione del Direttore per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore inoltre risponderà ai seguenti obblighi:

- Trasmettere all'ente Appaltante, prima dell'inizio dei servizi eseguiti dall'Appaltatore e dal subappaltatore, la dichiarazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- Trasmettere con cadenza trimestrale all'ente Appaltante, o comunque dietro apposita richiesta, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.) nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva trasmessigli dai subappaltatori o dai cottimisti, oltre che i propri;
- Trasmettere con cadenza trimestrale copia delle schede di smaltimento rifiuti speciali cimiteriali;
- Contenere il livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione vigente e con rispetto degli orari e delle prescrizioni stabiliti dal Regolamento cimiteriale in vigore, che dovranno essere rigorosamente applicati. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri conseguenti al rispetto dei suesposti limiti;
- Attenersi agli standard previsti da PAN GPP, ovvero per i lavori e le forniture oggetto del presente appalto e/o compresi nello stesso, rispettare i Criteri Minimi Ambientali (CAM) vigenti per le singole categorie merceologiche, emanati con specifici DM "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare".
- Demolire e rifare, tutto a sue spese, le opere non eseguite in conformità alle prescrizioni del Contratto e del Direttore per l'esecuzione del contratto e non potrà pretendere compensi di sorta per quelle opere, anche se apportassero miglioramenti, non tassativamente prescritte dal Direttore esecuzione contratto. Qualora l'appaltatore contestasse la prescrizione del Direttore per l'esecuzione del contratto e non ottemperasse l'ordine ricevuto si procederà d'ufficio all'ordine a quanto necessario per il rispetto del contratto.
- Provvedere alla somministrazione e posa in opera di legname, lamiere e quant'altro occorrente all'armatura degli scavi, del materiale per impalcature, piani orizzontali ed inclinati, alla fornitura di cordame, catene, argani, centine, ed alle armature di ogni genere, alla fornitura e messa in opera di protezioni o chiusure provvisorie con materiale idoneo, a tutti gli attrezzi e mezzi d'opera occorrenti all'esecuzione completa e perfetta dei singoli lavori; il personale dovrà disporre di cartelli, segnalazioni, steccati, difese e

protezioni e altri allestimenti ed attrezzature del genere (se necessario illuminate) per la protezione dei lavori, da attuarsi a norme di leggi, codici, regolamenti e disposizioni in materia, anche secondo le richieste della Stazione Appaltante; all'Appaltatore compete la responsabilità della sorveglianza affinché le segnalazioni non vengano spostate o divelte. Detta segnaletica dovrà essere conforme, sia come singoli elementi sia come disposizione complessiva ed allestimento, alle prescrizioni vigenti;

- Nell'esecuzione di tutti i servizi dovranno essere adottati i procedimenti e le cautele atti a prevenire incidenti e danni, a garantire l'incolumità degli operai, degli addetti alla sorveglianza e di terzi nel senso più ampio, e ad evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale e il risarcimento per danni provocati a terzi ed al patrimonio comunale, per incidenti o infortuni, intendendosi l'Amministrazione Comunale, e con essa i Tecnici incaricati, unitamente al Personale Comunale, preposti alla Sorveglianza, al Direttore per l'esecuzione del contratto e al Coordinatore per la sicurezza, sollevati da ogni responsabilità civile e penale.

Restano a carico dell'Impresa anche tutti gli accorgimenti necessari richiesti dai proprietari delle opere danneggiate e le tempestive riparazioni del caso.

- Lo stesso Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini del Direttore per l'esecuzione del contratto; l'Amministrazione si riserva in ogni modo di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione dei servizi nel modo che riterrà più convenientemente opportuno; tutto ciò senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi;
- Provvedere all'esecuzione e all'assistenza topografica durante la consegna e nel corso dei lavori, la conservazione fino a collaudo dei capisaldi alti-planimetrici e dei picchetti segnaletici d'altre funzioni ricevuti in consegna e i riferimenti alla contabilità dei lavori;
- Rimuovere, a singoli lavori ultimati, tutte le opere costruite provvisoriamente, sgombrando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti, ecc. e lasciando l'area in perfetto stato di pulizia. A mano a mano che procedono i lavori, l'Appaltatore, per mantenere il luogo più in ordine possibile, è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione esistenti (es. frammenti di pietre e mattoni, minutaglia e polveri d'inerti, sabbie, ghiaie, conglomerati cementizi e bituminosi, malta e materiali inerti in genere inutilizzati, legni, rami, erba, spezzoni di ferro e filo metallico, lastre di metallo, cordame sacchi, teli, confezioni e contenitori d'ogni genere, nonché dei mezzi d'opera, attrezzi, utensili).

La circostanza che le forniture e i servizi siano eseguiti all'interno di un'area del demanio

comunale alla presenza del Direttore per l'esecuzione del contratto, non costituirà ragione per esimere l'Impresa dall'obbligo di rifarli ogni qualvolta le venisse ordinato, essendo l'Appaltatore, fino al collaudo, garante di ogni difetto del lavoro e delle forniture e della custodia delle opere e delle forniture.

ART. 23: PERSONALE DELL'APPALTATORE E COMPITI

Il personale addetto all'esecuzione dei servizi dovrà essere professionalmente idoneo alle mansioni assegnate, nel numero necessario per l'esecuzione del servizio. Deve essere affidabile, di fiducia e di ottima moralità. Il personale dovrà essere a conoscenza delle norme di Polizia Mortuaria (Regolamento Nazionale Polizia Mortuaria (d.P.R. 285/90; Legge Regionale 22/2003; Regolamento Regionale 6/2004; Regolamento Comunale Polizia Mortuaria) e aggiornato ogni qualvolta vengano emanate nuove disposizioni in materia di Polizia Mortuaria; dovrà altresì avere conoscenza dei campi e delle strutture presenti nei due cimiteri.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- I regolamenti in vigore nei Cimiteri;
- Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere, applicando nel pieno delle indicazioni il piano della sicurezza e coordinamento, la normativa vigente in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008;
- L'uso del cartellino di riconoscimento, munito di fotografia, vistato dall'Amministrazione, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale sia civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Oltre ai propri referenti, l'Appaltatore è tenuto a garantire una presenza giornaliera di personale all'interno dei cimiteri tale da assicurare il corretto espletamento dei servizi previsti nel presente capitolato, in funzione delle specifiche esigenze giornaliere, e il rispetto delle norme contrattuali. Tali unità dovranno essere dotate di autoveicoli, mezzi meccanici e attrezzature compatibili con l'ambiente e approvati dal Direttore per l'esecuzione del contratto e adeguati allo svolgimento dei previsti compiti.

Il personale deve tenere un comportamento corretto e decoroso, soprattutto in riferimento al luogo di lavoro. In particolare, è vietato poggiare in qualunque luogo di lavoro i propri indumenti, condurre gli automezzi a velocità, oltre i dieci chilometri l'ora, non dare la precedenza ai pedoni. Dovrà essere, altresì rispettoso e riguardoso nei confronti dei suoi superiori, del Direttore per l'esecuzione del contratto e di tutto il personale della Stazione Appaltante. Il comportamento scorretto, l'atteggiamento irrispettoso, la mancanza degli

appositi equipaggiamenti antinfortunistici prescritti la mancanza anche di un solo capo d'abbigliamento e del predetto cartellino consentirà che il personale inadempiente, su richiesta insindacabile del Direttore per l'esecuzione del contratto venga prontamente sostituito entro le 24 (ventiquattro) ore.

Il Personale dovrà attestare la propria presenza sul luogo di lavoro tramite rilevatore elettronico da installare e predisporre a carico dell'impresa appaltatrice, comunicando all'Ufficio Comunale addetto al controllo, il resoconto mensile delle presenze e degli orari. La rilevazione dell'ingresso/uscita e delle presenze riferita ad ogni singolo addetto dovrà essere trasmessa automaticamente e giornalmente mediante apposito applicativo WEB all'Ufficio Custodia e Amministrazione Cimiteri, secondo le specifiche indicate nel successivo art. 40.

All'Appaltatore e al suo personale è fatto assoluto divieto di eseguire qualunque tipo di servizio/lavoro per conto terzi.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento avranno il diritto di ottenere l'allontanamento di qualsiasi addetto ai lavori che dimostrasse insufficiente specializzazione e che abbia eseguito servizi per conto terzi o inadempiente agli ordini dello stesso Appaltatore o dei referenti per l'appaltatore e del Direttore per l'esecuzione del contratto.

ART. 24: INTERVENTI URGENTI

Per comprovati motivi di urgenza il Direttore per l'esecuzione del contratto potrà ordinare l'esecuzione d'urgenza per tutti i servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I singoli interventi urgenti verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito un'e-mail alla casella di posta elettronica indicata dall'Appaltatore, riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti dell'intervento da eseguire ritenuti essenziali dal RUP. L'Appaltatore dovrà intervenire anche la domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell'anno ed eventualmente anche in orario notturno. Per l'esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i casi di cui all'articolo 100, comma 6 del D.Lgs. 82/1008 e s.m.i., si farà immediato riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi redatta dall'Appaltatore in base al D.Lgs. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei posti di lavoro. A questo proposito si rende indispensabile che l'appaltatore comunichi alla Stazione Appaltante, prima della firma del contratto, il numero del call center, qualora esista, dedicato al servizio di reperibilità o in alternativa il numero dei propri referenti tecnici qualificati e Responsabile da attivare in caso di necessità. Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia di pronto intervento sia per il land side che per l'air side nei termini e alle condizioni riportate qui di

seguito. Tale reperibilità telefonica dovrà essere attiva ventiquattro ore al giorno 365 giorni l'anno.

I tempi di attivazione degli interventi urgenti partiranno dalla chiamata telefonica e dovranno essere rispettate quanto di seguito specificato:

- | | |
|--|-------|
| - Servizi cimiteriali e raccolta rifiuti | 1 ora |
| - Servizi di custodia e sorveglianza | 1 ora |
| - Servizi di manutenzione | 2 ore |

ART. 25: DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite i propri referenti assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio.

Ai referenti, nominati dall'Appaltatore, competono le responsabilità riguardanti:

- le modalità dei sistemi di conduzione ed organizzazione dei servizi/lavori, custodia e sorveglianza.
- le opere provvisorie, gli scavi, le armature, i disarmi, i reinterri, le demolizioni e i ponteggi;
- le indagini atte ad evitare danni ai servizi tecnologici pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati;
- le prevenienze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento atto a salvaguardare l'incolumità sia degli addetti ai lavori sia di terzi, nonché la sicurezza del traffico veicolare e pedonale.
- Il controllo relativamente all'osservanza delle misure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza da parte di tutti i lavoratori dell'Impresa Appaltatrice, dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere.

Pertanto ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni è propria ed esclusiva dell'Appaltatore.

ART. 26: IL DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Visto l'articolo 119 del D.Lgs 163/2006, il R.U.P. nomina il Direttore per l'esecuzione del contratto che potrà essere un tecnico di ruolo interno all'Ente, titolato all'esercizio delle funzioni richieste dal presente Capitolato. In caso di assenza di figura specifica all'interno dell'Ente, il Direttore per l'esecuzione del contratto potrà essere selezionato dal R.U.P. tra le figure previste dall'art. 90 commi d, f, g e h.

I compiti del Direttore per l'esecuzione del contratto sono:

- disporre la compilazione degli ordini di servizio per l'esecuzione del contratto e attestati di regolare esecuzione del servizio per l'emissione del certificato di pagamento;
- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'appalto e dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante;
- provvedere all'esecuzione della contabilità dell'appalto, secondo le modalità di legge ed il presente capitolato;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;
- provvedere alle verifiche ed ai controlli di qualità, calcolando le eventuali penali da applicare alle contabilità del mese.

ART. 27: SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

I servizi appaltati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi. Tali condizioni sono determinate dalle leggi vigenti, dai documenti di valutazione dei rischi, dal Piano Operativo di sicurezza elaborati dall'appaltatore, dai subappaltatori e dal committente dei servizi, dal Piano della Sicurezza e Coordinamento ed aggiornati in corso d'opera con le modalità di seguito normate. I prezzi unitari e a corpo di cui alla lista delle lavorazioni e forniture - indicazione prezzi offerti facente parte del contratto si intendono comprensivi di ogni onere in tal senso ad esclusione dei costi aggiuntivi individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e contabilizzati come oneri specifici per la sicurezza.

La Stazione Appaltante si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

- l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
- eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.), quando queste, sulla base della esperienza di Impresa, siano in grado di garantire meglio la sicurezza nel cantiere;

- il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) e di dettaglio complementare al Piano di Sicurezza e Coordinamento come descritto negli articoli successivi.

L'appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio o incidente in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere la Stazione Appaltante informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.

ART. 28: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante, ai sensi del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n. 81 del 09/aprile/2008.

L'appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, solo in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 15 giorni dall'avvenuto ricevimento della stessa.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Nel caso in cui, durante il corso dei servizi, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l'appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti. Ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esistenti, sia per evitare che i servizi da compiersi possano interferire con la normale attività di coordinamento o condizionare la medesima.

ART. 29: PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei servizi, deve predisporre e consegnare al Direttore per l'esecuzione del contratto o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei servizi. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al Testo Unico della Sicurezza D. Lgs n. 81 del 09/aprile/2008 con riferimento allo specifico cantiere.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dovrà rispettare i requisiti di cui al Testo Unico della Sicurezza D. Lgs n. 81 del 09/aprile/2008.

Art. 30: OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad applicare le misure generali di tutela di cui Testo Unico della Sicurezza D. Lgs n. 81 del 09/aprile/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli e agli allegati del decreto stesso.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei servizi e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore:

- a. la propria idoneità tecnico - professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- b. l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 31: DISPOSIZIONI DI SICUREZZA RIGUARDANTI IL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Il personale destinato ai servizi dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisorie in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisorie, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione;

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.

Inoltre l'appaltatore è inoltre tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni vengano portate a conoscenza anche dei subappaltatori e da essi osservate rimanendo comunque unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

ART. 32: OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI

Al lavoratore autonomo competono le seguenti responsabilità:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico di cantiere dell'appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Nello svolgere tali obblighi i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

ART. 33: ATTIVITA' DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Per la gestione dell'appalto di servizi sotto il profilo della sicurezza la Stazione Appaltante ha nominato il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il quale affiancherà il Direttore per l'esecuzione del contratto, per il suo ambito di competenza.

L'attività del C.S.E. è normata dal Testo Unico della Sicurezza D. Lgs n. 81 del 09/aprile/2008 consisterà principalmente nell'esercitare funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell'appaltatore di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, con l'obbligo di riferire immediatamente e con comunicazione scritta al Direttore per l'esecuzione del contratto sulle eventuali situazioni di inadempimento constatate.

Nel caso di pericolo grave ed immediato il C.S.E. potrà di propria iniziativa, far sospendere le singole attività.

Il C.S.E. curerà i rapporti con il Direttore per l'esecuzione del contratto di cui sarà principale interlocutore in tema di sicurezza e pertanto curerà il coordinamento della sicurezza, organizzando sopralluoghi congiunti con il Direttore per l'esecuzione del contratto al fine di verificare l'attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.

Il C.S.E. al termine di ogni visita in cantiere provvederà a redigere in contraddittorio con il Direttore del servizio un verbale di ispezione che dovrà essere stilato in duplice copia e che sarà allegato in originale al Piano di Sicurezza e Coordinamento. In esso verranno annotate le osservazioni relative al controllo delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza e gli eventuali adeguamenti del piano di coordinamento e sicurezza che si rendessero necessari in relazione all'evoluzione dei servizi; inoltre verranno segnalate le eventuali inadempienze alle misure prescritte nel piano di sicurezza e coordinamento con le relative contestazioni.

ART. 34: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E RELATIVI PROVVEDIMENTI

Il C.S.E., in caso di inosservanza delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni da parte dell'impresa appaltatrice, potrà adottare nei confronti della stessa le seguenti procedure:

- contestazione verbale;
- richiamo scritto;
- proposta al committente di allontanamento di un lavoratore e/o del Capocantiere (dopo tre segnalazioni scritte all'Appaltatore);
- proposta alla Stazione Appaltante di sospensione di attività parziali o totali;
- sospensione delle singole attività in caso di pericolo grave ed immediato;
- proposta alla Stazione Appaltante di risoluzione del contratto.

L'adozione di ciascuna procedura sarà rapportata alla gravità delle violazioni ed il numero di esse.

Le comunicazioni relative alle sanzioni di cui al punto b, c, d, e, oltre ad essere annotate nel giornale di cantiere e sul piano generale di sicurezza, verranno trasmesse tramite raccomandata alla ditta appaltatrice e contestualmente alla Stazione Appaltante.

ART. 35: SOSPENSIONE SERVIZI PER RAGIONI DI SICUREZZA

La sospensione dei servizi per ragioni di sicurezza, disposta dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con le modalità sopra descritte, andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento agli obblighi previsti dal piano di coordinamento e sicurezza. La durata della stessa, a seconda della gravità della violazione e del presumibile tempo necessario al ripristino della situazione di sicurezza, andrà da 1 ora per i servizi cimiteriali a 2 giorni per i servizi di manutenzione.

La ripresa dei servizi non potrà essere considerata come avallo da parte del committente sulla idoneità delle modifiche apportate dall'appaltatore alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o pericolosa.

In caso di mancato ripristino della situazione di sicurezza, il C.S.E. avrà la facoltà di proporre al committente la risoluzione del contratto e l'allontanamento dal cantiere dell'impresa appaltatrice fatto salvo il proprio diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dal Codice Civile.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei servizi previsti dal contratto.

ART. 36: CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna delle aree per l'espletamento del servizio viene effettuata, previa comunicazione all'Appaltatore, nel giorno stabilito, comunque entro i 15 giorni successivi alla stipulazione del contratto. Della consegna viene steso verbale che deve essere controfirmato dall'Appaltatore e dovrà indicare la data di consegna e l'inizio del servizio. E' altresì possibile provvedere alla consegna del servizio in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 37: PRESTAZIONI DEI SERVIZI CIMITERIALI

I servizi cimiteriali dovranno essere svolti durante l'orario di apertura e chiusura dei cancelli del Cimitero urbano e del Cimitero S. Fruttuoso dalle 8,15 alle 17,30 (dal 31 ottobre al 29 marzo) e dalle ore 7,45 alle ore 18,00 (dal 30 marzo al 30 ottobre).

I servizi cimiteriali saranno svolti da un minimo 8 (unità) suddivise in due squadre composte da un muratore specializzato, uno escavatorista e due operai generici tutti in servizio contemporaneamente ed operativi sui due cimiteri. La presenza è definita in 40 ore settimanali

ripartite in sei giorni con l'esclusione della giornata di domenica.

In casi eccezionali e per comprovate esigenze, l'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, dandone preventiva comunicazione al Direttore per l'esecuzione del contratto. Lo stesso può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Le operazioni cimiteriali richieste, previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, dal Regolamento Regione Lombardia 6/2004 e s.m.i., dalle Leggi e Circolari di settore, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono le seguenti:

Inumazione: sepoltura di feretro in terra;

Inumazione resti mortali: sepoltura in campo indecomposti, per un periodo non inferiore a due anni se trattati con sostanze biodegradanti idonei a favorire la ripresa dei processi di mineralizzazione che l'aggiudicatario dovrà rendere disponibili, ovvero per un periodo non inferiore a cinque anni;

Tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

Estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

Estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

Estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

Esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

Esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;

Esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

Smantellamento campi in rotazione: demolizioni monumenti ed opere annesse applicando ad ogni fossa delle polveri biodegradanti, rese disponibili dall'aggiudicatario

Traslazione: operazione di trasferimento di feretro/cassetta resti interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

Traslazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: dal luogo di sepoltura alla Camera Mortuaria in attesa di cremazione o inumazione negli appositi campi ad essi destinati.

Deposito feretro in camera mortuaria: scarico in camera mortuaria di feretri provenienti anche da altri Comuni, anche se non preventivamente segnalati, in attesa di sepoltura.

Deposito salma: scarico in obitorio delle salme a disposizione dell'Autorità giudiziaria in attesa delle indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche

Raccolta delle ossa che si presentassero alla superficie del terreno e deporle nell'ossario comune.

Eliminazione delle eventuali perdite di liquido organico maleodorante proveniente da salme tumulate in colombari o tombe di famiglia, eseguendo tutte le operazioni necessarie ed utilizzando idonei prodotti forniti dalla stessa Impresa.

Provvedere alla sepoltura negli appositi campi ad essi destinati, dei prodotti abortivi o parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 del d.p.r. 254/2003 provenienti da strutture sanitarie.

Svolgere operazioni di taglio cassa: asportazione del coperchio della cassa - taglio del rivestimento di zinco - formazione di n. 4 buchi ai lati del feretro - chiusura del coperchio di legno.

Al termine di ogni operazione di esumazione/estumulazione:

i resti mortali, collocati negli appositi contenitori ben chiusi (muniti di apposito cartellino di identificazione riportante nome, data di esumazione/estumulazione e campo di provenienza) devono essere immediatamente trasportati nel locale adibito a temporaneo deposito degli stessi, mediante automezzo chiuso (furgonato) in modo da sottrarre il carico alla vista del pubblico ed impedirne la caduta. Il locale di deposito deve essere mantenuto in condizioni di decoro e pulizia. I resti mortali devono essere sistemati ordinatamente nelle scaffalature appositamente sistemate nel locale stesso. L'accesso al locale rimane riservato esclusivamente all'operatore incaricato del recupero e collocazione resti. Nello stesso locale dovranno essere collocate ordinatamente negli appositi spazi e conservate le fotografie dei defunti rimosse dalle lapidi a seguito di esumazione/estumulazione; quanto sopra per consentire un rapido reperimento e successiva consegna delle stesse ai familiari che ne fanno richiesta.

Per i resti mortali da reinumare, occorrerà aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

ART. 38: PRESTAZIONI DEI SERVIZI DI PULIZIA, SPAZZAMENTO VIALI, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Il servizio dovrà essere svolto durante l'orario di apertura e chiusura dei cancelli del Cimitero urbano e del Cimitero S. Fruttuoso dalle 8,15 alle 17,30 (dal 31 ottobre al 29 marzo) e dalle ore 7,45 alle ore 18,00 (dal 30 marzo al 30 ottobre).

I servizi di pulizia, spazzamento viali e raccolta rifiuti saranno svolti dalle stesse squadre che eseguono i servizi cimiteriali. La presenza è definita in 40 ore settimanali ripartite in sei giorni con l'esclusione della giornata di domenica. Nei giorni festivi infrasettimanali sarà garantita la presenza del personale necessario per il servizio di pulizia igienica dei bagni.

Lavori di raccolta e pulizia:

- operazioni di raccolta di fiori, corone, piante, lumini, carte, plastiche, terraglie, metalli, vetri, inerti, ecc., eseguite entro le ore 12.00 dei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, anche se questi risultassero festivi, di ogni settimana;
- le operazioni di pulizia da foglie, da rami degli alberi, da frammenti di erbe, da fiori, terra, fanghiglia, pietrisco e da oggetti e materiali vari di risulta, presenti sui viali, e da ragnatele in ogni parte dei colombari e degli ossari, sia interrati, sia interni, sia esterni, devono essere eseguite quotidianamente da lunedì a sabato e comunque secondo disposizioni del Direttore per l'esecuzione del contratto;
- In caso di manto nevoso, l'Appaltatore è obbligato a liberare dalla neve i viali principali, quelli secondari e l'interno dei Campi entro ventiquattro ore;
- Dal lunedì al sabato di ogni settimana e, a semplice richiesta del Direttore per l'esecuzione del contratto, anche la domenica, nelle prime ore del mattino, tutti i servizi igienici dei due cimiteri dovranno essere puliti e disinfettati con idonei prodotti detergenti igienici e deodoranti, in modo che costantemente i pezzi sanitari siano perfettamente bianchi e la rubinetteria lucida;
- A sue cure e spese, l'impresa deve assicurare la costante perfetta efficienza degli scarichi degli impianti idrici e, all'occorrenza, lo spurgo di vasi igienici, di pozzetti, di pozzi perdenti di fosse biologiche;
- Tutti i locali che compongono la palazzina della camera mortuaria devono essere puliti e disinfettati con idonei prodotti detergenti igienici e deodoranti, con cadenza bisettimanale, o a semplice richiesta del Direttore per l'esecuzione del contratto;
- Le operazioni di pulizia straordinaria agli stabili ed alle strutture dei due cimiteri verranno disposte secondo il giudizio insindacabile del Direttore per l'esecuzione del contratto, in accordo con la Stazione appaltante.

I rifiuti derivanti dalla pulizia e spazzamento viali, raccolta di fiori, corone, lumini, rifiuti urbani non differenziati, rifiuti assimilabili agli urbani, dovranno essere raccolti nei cassoni metallici di capacità di mc 32, secondo le modalità indicate dal presente Capitolato e smaltiti dall'impresa titolare del servizio di igiene urbana del territorio comunale.

È pertanto escluso dal presente appalto l'onere del trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate dei rifiuti provenienti dalle operazioni sopra indicate.

Rimangono a carico dell'impresa l'onere per il trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate, dei rifiuti speciali provenienti dalle operazioni cimiteriali come dettagliatamente indicate in proseguo.

L'impresa, in fatto di rifiuti, con particolare attenzione agli eventuali prodotti chimici e a quelli potenzialmente o di fatto inquinanti - che vanno adeguatamente selezionati -, dovrà effettuare la loro raccolta e il carico su adatto cassone e/o contenitore a tenuta da disperdenti, il trasporto su automezzo specificamente autorizzato e il conferimento alle discariche autorizzate con la rigorosa osservanza di leggi e regolamenti in materia di classificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Per lo smaltimento dei resti di indumenti, di casse, ecc. provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, dovranno essere forniti i contenitori necessari, in relazione al numero di interventi; tali contenitori, costruiti con doppio cartone (cartone ad alta resistenza e cartone con polietilene ad alta densità), devono avere capacità di sessanta litri.

Lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali "trattati" deve avvenire per termodistruzione in appositi forni inceneritori autorizzati, previa disinfezione e separazione dello zinco e del piombo presenti, ed opportuna riduzione del volume.

I rifiuti cimiteriali devono subire un processo di triturazione e trattamento di disinfezione con mezzi meccanici automatici che evitano lo spargimento di polveri nell'aria e di residui pericolosi nel terreno e che consentono agli operatori di non venirne a contatto.

Il trasporto dei suddetti rifiuti deve essere effettuato con appositi automezzi omologati ADR, classe 6.2 chiusi (furgonati) in modo da sottrarre i rifiuti alla vista del pubblico e impedirne la caduta durante il trasporto.

Per lo smaltimento dei rifiuti speciali l'appaltatore è tassativamente tenuto a produrre la documentazione atta a comprovare che lo smaltimento di ogni singola partita di rifiuti speciali, distinti secondo le tipologie indicate dalla vigente legislazione, è avvenuto ad ogni effetto secondo la specifica regolamentazione e legislazione in materia.

L'impresa appaltatrice dovrà caricare e trasportare fuori dai cimiteri entro la stessa giornata tutti i rifiuti speciali di risulta, prodotti od emersi nell'area cimiteriale e provvedere al relativo smaltimento alle discariche autorizzate.

ART. 39: PRESTAZIONI DEI SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA

Il servizio di custodia è volto ad assicurare:

- a) l'apertura e la chiusura dei cimiteri negli orari previsti, anche attraverso sistemi automatici;
- b) vigilanza agli ingressi;
- d) controllo dell'entrata veicoli nell'area cimiteriale;

e) ricevimento feretri/ salme/ resti mortali/ resti ossei/urne ceneri con contestuale verifica della documentazione di accompagnamento

f) informazioni al pubblico

Il servizio di custodia è avviato con l'apertura e termina con la chiusura dei cancelli ed è svolto nel cimitero urbano e del Cimitero S. Fruttuoso dalle 8,15 alle 17,30 (dal 31 ottobre al 29 marzo) e dalle ore 7,45 alle ore 18,00 (dal 30 marzo al 30 ottobre).

Servizio di apertura e chiusura è svolto per i sotto indicati ingressi:

presso il Cimitero urbano:

- centrale via Ugo Foscolo
- laterale via Nievo
- laterale via S. Albino

presso Cimitero San Fruttuoso:

- centrale via Marelli
- laterale via Tanaro.

Dovranno essere presidiate le guardiole centrale via Foscolo e via Nievo presso il Cimitero urbano e guardiola centrale via Marelli presso il Cimitero san Fruttuoso.

L'esecuzione dei servizi di custodia e sorveglianza saranno svolti da un minimo di 6 unità operative nell'arco temporale di apertura/chiusura dei cancelli. La presenza è ripartita su sette giorni settimanali comprensivi delle festività anche infrasettimanali.

Servizio di custodia

Per l'espletamento del servizio l'appaltatore dovrà garantire un numero di addetti tale da poter svolgere tutte le funzioni e le presenze richieste: l'accompagnamento del funerale fino al luogo di sepoltura del feretro, la presenza durante lo svolgimento di tutti le operazioni che richiedono un riscontro, la sorveglianza dei cimiteri e dei varchi ed il presidio delle tre guardiole: Centrale, Via Nievo, S. Fruttuoso, nei giorni e negli orari meglio sotto indicati ed eventualmente in casi straordinari negli orari dettati dal Direttore per l'esecuzione del contratto. Nello specifico le attività da espletare sono le seguenti:

- a) per ogni ingresso/ uscita di salme, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, prodotti abortivi, dovranno essere verificate ed acquisite le autorizzazioni ed i documenti di accompagnamento;
- b) in apposito registro, anche di natura informatica dovranno essere registrati gli accessi e le uscite dal cimitero secondo le modalità stabilite dall'ufficio funerario.
- c) Dovrà essere assicurata la presenza alle esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, attenendosi alle disposizioni dell'Ufficio Funerario sugli orari di svolgimento di dette operazioni. Nel caso in cui a dette operazioni dovessero assistere gli aventi diritto,

l'Ufficio Funerario ne darà tempestiva comunicazione e, l'operazione non potrà avvenire senza la prevista presenza dei richiedenti. L'esito delle operazioni deve essere registrata nei registri elettronici forniti dall'Amministrazione Comunale, attraverso strumenti informatici di cui l'appaltatore deve dotarsi.

Nel caso di esumazioni/estumulazioni straordinarie si dovranno verificare le condizioni della cassa stabilendo la fattibilità della traslazione del feretro, ovvero la necessità di richiedere un nuovo rivestimento. Potrà essere richiesta la presenza di personale ASL, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Durante l'orario di apertura del cimitero dovrà essere garantito il ricevimento di feretri o salme presso il deposito mortuario o di osservazione. Nel caso in cui fosse necessario effettuare autopsia, il medico legale prenderà contatti direttamente con gli addetti alla custodia, i quali dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal medico circa la preparazione della salma. I dolenti che ne faranno richiesta dovranno essere accompagnati nella struttura di deposito e, nel caso di feretri o salme deposti nelle apposite celle frigorifere, si dovrà provvedere alla loro estrazione prima di presentarli per il commiato.

Per ogni funerale, il feretro dovrà essere preso in consegna all'ingresso del cimitero ed accompagnato al luogo di sepoltura.

Tutta la documentazione dovrà essere tenuta ed archiviata secondo le disposizioni impartite dall'ufficio funerario, assicurando la sicurezza dei dati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003).

Sorveglianza e controllo:

Dovrà essere garantita l'apertura e la chiusura dei cancelli dei due cimiteri cittadini: Cimitero Urbano e del Cimitero S. Fruttuoso dalle ore dalle 8,15 alle 17,30 (dal 31 ottobre al 29 marzo) e dalle ore 7,45 alle ore 18,00 (dal 30 marzo al 30 ottobre) per 365 giorni all'anno (festivi compresi). Qualsiasi diversa regolamentazione sarà definita da ordinanza sindacale.

Dopo la chiusura serale, dovrà essere effettuato un controllo per verificare che nessun visitatore sia rimasto all'interno del cimitero.

Il cimitero Urbano consta di tre ingressi di cui due con guardiola, mentre il cimitero di San Fruttuoso consta di due ingressi di cui uno con guardiola. L'Appaltatore dovrà fornire i mezzi di trasporto per espletare attività di sopralluogo o di collegamento fra i cimiteri, le portinerie e gli uffici preposti, l'Appaltatore inoltre dovrà provvedere al mantenimento degli stessi ed assicurare i previsti adempimenti fiscali ed assicurativi.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla sorveglianza dei cimiteri mediante controllo continuo degli accessi e del territorio, con particolare riferimento a:

- divieto di portare fuori dai cimiteri o di riciclare (senza l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Funerario o dell'Ufficio Custodia e Amministrazione Cimiteri) lapidi od arredi funerari, piante ecc.;
- controllo necessario a garantire l'astensione dei lavori nei cimiteri nei giorni o periodi previsti;
- controlli atti ad impedire l'accesso nei cimiteri di mezzi e veicoli non autorizzati;
- controllo mediante convalida dell'autorizzazione all'accesso con autovettura all'interno del Cimitero urbano;
- verifica dell'avvenuto rilascio di autorizzazioni generali e/o giornaliera alle imprese che intendano effettuare lavori nei due cimiteri (imprese edili, marmisti, fioristi ecc...), permessi rilasciati dall'Ufficio Custodia e Amministrazione Cimiteri. Prima del rilascio delle autorizzazioni alle imprese sarà necessario Far compilare alle stesse una nota con l'indicazione dei lavori della giornata, in modo da poter verificare e quindi contestare eventuali danni causati;
- controllo del decoro e dello stato manutentivo dei monumenti privati, rilevando l'eventuale stato di degrado o di cattiva manutenzione, segnalandolo all'Ufficio Funerario e all'Ufficio Custodia e Amministrazione Cimiteri.

Al pubblico dovranno essere fornite le varie informazioni sulle norme che disciplinano i cimiteri, indicazioni circa le posizioni delle diverse sepolture dei defunti, le stesse informazioni dovranno essere fornite anche telefonicamente. Dovrà essere data assistenza ai dolenti, accompagnandoli, se richiesto, alla visione dei posti destinati alla sepoltura. Assistenza nell'impiego dell'ascensore e/o piattaforme elevatrici. In particolare le manovre per azionare gli ascensori e/o piattaforme elevatrici andranno garantite ogniqualvolta venga richiesto da parte di un disabile o di un cittadino con difficoltà.

Riferire tramite i Referenti per l'esecuzione dell'appalto e i Custodi dei Cimiteri all'Ufficio Custodia e Amministrazione Cimiteri circa danni, guasti, manomissioni verificatesi in monumenti, lapidi, ecc.;

Riferire tramite i Referenti per l'esecuzione dell'appalto e i Custodi dei Cimiteri all'Ufficio Custodia e Amministrazione Cimiteri ed all'Ufficio Funerario circa infrazioni al Regolamento cimiteriale commesse da cittadini ed operatori del settore, in particolare:

- a) l'abbandono in area cimiteriale di materiale di risulta proveniente da lavori di demolizione, rimozione, edili, ecc. di marmisti o muratori;
- b) l'abbandono in area cimiteriale di piante o parti di esse, o altro materiale provenienti da lavori di giardinaggio di giardinieri e fioristi;
- c) l'abbandono al di fuori degli appositi contenitori di fiori appassiti ed altro materiale da parte di chiunque.

ART. 40: PRESTAZIONI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE CIMITERIALI

Manutenzione ordinaria

Il servizio di manutenzione ordinaria dovrà essere svolto dallo stesso personale che si occupa dell'esecuzione dei servizi cimiteriali sulla base di 40 ore settimanali ripartite in sei giorni con l'esclusione della giornata di domenica e dei giorni festivi.

Le manutenzioni specialistiche alle seguenti attrezzature: anemometro, celle frigorifere, impianto di raffrescamento camera mortuaria, cancelli pedonali e carrai motorizzati, impianti di riscaldamento, videosorveglianza, elevatori alzaferetri, montascale cingolato che dovranno essere svolti da personale specializzato.

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi, dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- l'Appaltatore dovrà sottoporre alla preventiva approvazione del Direttore per l'esecuzione del contratto il procedimento esecutivo degli interventi da attuare.
- Prima di dare inizio ai servizi che comportino scavi o perforazioni o carichi per appoggio di materiali e macchine del suolo, con l'impiego di mezzi d'opera di dimensioni in volume e in peso superiori a quelle delle piccole e medie macchine, l'Impresa è tenuta ad accertarsi dell'esistenza di servizi tecnologici in genere: cavi, condutture, ecc. sotterranei, o linee elettriche aeree presenti nell'ambito del cantiere. In caso affermativo, l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari, se da questi direttamente gestiti, o alle ditte che le hanno in concessione, la data d'inizio dei lavori, chiedendo altresì tutti gli elementi necessari, compreso cartografia e grafici quotati in genere, a consentire l'esecuzione dei lavori con le cautele opportune per evitare manomissioni e danni agli esistenti manufatti. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi e alle condotte ed agli altri impianti e servizi tecnologici, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso agli enti interessati e al Direttore per l'esecuzione contratto.
- Nello svolgimento dei servizi l'appaltatore deve attenersi strettamente all'osservanza, in quanto inerente direttamente e/o indirettamente, al "Regolamento per i servizi funerari e cimiteriali". Il personale dipendente dell'Impresa dovrà svolgere le prestazioni con la massima diligenza, avendo cura di non arrecare molestia od intralcio agli utenti cimiteriali, mantenere un comportamento dignitoso e consono alla natura del luogo, asportare tutto il materiale di risulta e riporre gli attrezzi negli appositi locali di ricovero al termine di ogni turno di lavoro.

Inoltre, sempre e senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente Appaltante, l'Impresa deve garantire i seguenti lavori ed interventi:

- ◇ tracciare, scavare, riempire le fosse dei due Cimiteri utilizzando tutti gli accorgimenti, i

mezzi, le tecniche e le opere provvisorie per impedire i cedimenti e gli smottamenti delle pareti;

- ◇ all'esecuzione delle operazioni cimiteriali, qualora risultasse necessario, l'Impresa appaltatrice dovrà mettere in opera i cordoni delimitanti delle tombe, risistemare tutti quelli sconnessi esistenti e sostituire quelli rotti o non idonei, con le modalità stabilite nell'apposita descrizione per la posa dei cordoli contenuta nell'Elenco Prezzi e Descrizione Servizi;
- ◇ ritirare le croci, le lapidi, i monumenti e tutti gli altri materiali caduti in proprietà del Comune per scaduta concessione;
- ◇ livellare e ripulire il terreno e riadattare le aree di inumazione, di esumazione, di provenienza di traslazioni, sia di interi campi sia dei singoli posti di sepoltura, tenendole sempre in ordine e prive di erbe infestanti, di sassi e di qualunque altro tipo di materiale;
- ◇ sistemare gli avvallamenti (o i dossi) dove sono stati eseguiti lavori di taglio del viale od altro, procedendo all'aggiunta (o sottrazione) di materiale idoneo al tipo di pavimentazione (ghiaietto, terra mista di cava, asfalto) livellando perfettamente la superficie e rifinandola con cinque centimetri di ghiaietto pezzatura 6/12;
- ◇ ripristinare la pavimentazione esistente secondo la buona tecnica anche se trattasi di tappeto erboso, asfalto, autobloccanti, betonelle erbose o analoghi compresa fornitura e posa del materiale;
- ◇ Risistemare manufatti e monumenti rovinati a seguito dei lavori, riportando in quota e sostituendo le parti rotte con materiali nuovi.

Per le manutenzioni ordinarie degli impianti tecnologici si farà riferimento agli interventi di manutenzioni specifica da effettuarsi nelle seguenti modalità:

- Anemometro:
Revisione meccanica con sostituzione cuscinetti e conseguente taratura, da effettuarsi in laboratorio, ogni 24 mesi;
Le operazioni di manutenzione in campo sono limitate ad una verifica funzionale e ad una pulizia dello strumento ogni 6.
- Celle frigorifere:
Manutenzione routinaria da eseguirsi sulle macchine:
 - a seconda dello spessore della brina: sbrinare gli evaporatori;
 - controllo settimanale del livello dell'olio nella coppa dell'olio del compressore.Manutenzione trimestrale:
 - pulire o sostituire i filtri nei circuiti ad aria o liquido (non quello refrigerante);
 - controllare la tensione delle cinghie di trasmissione (ventilatori);

- controllare che le “pulegge” siano ben fissate ai loro assi;
- controllare la lubrificazione del motore.

Manutenzione ogni 6 mesi:

- pulire tutti i circuiti a liquido (non quello refrigerante) dopo averli scaricati completamente, soprattutto quello dell’acqua (del condensatore evaporativo, della torre di raffreddamento ad acqua);
 - togliere la polvere dagli scambiatori di raffreddamento dell’aria;
 - rimuovere le eventuali tracce di ruggine e ridare la vernice;
 - controllare ed eventualmente riparare le guarnizioni delle porte e gli isolanti;
 - controllare i ventilatori e i supporti della pompa (non quella del frigorifero);
 - sostituire le cinghie consumate;
 - controllare i manometri, togliendoli dal circuito; quelli che indicano la pressione atmosferica devono essere sostituiti;
 - controllare ed eventualmente calibrare i termometri in un bagno a temperatura fissa (per esempio il ghiaccio di fusione);
- Impianto di raffreddamento - Camera mortuaria e guardiole:
 - Rimozione dello sporco da oggetti e superfici contaminate ottenuta con acqua, azione meccanica e/o sostanze chimiche detergenti.

La pulizia è parte integrante del processo di manutenzione atto a garantire la sanificazione, riducendo tutti i tipi di microrganismi ed il materiale organico e deve sempre precedere qualsiasi intervento di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione.

 - Rimozione dei filtri, pulizia e sanificazione;
 - Eventuale ricarica gas refrigerante.
 - Cancelli pedonali e carrai motorizzati:
 - controllo e verifica organi meccanici motorizzati ed eventuale lubrificazione;
 - controllo e verifica delle parti elettroniche e relativi dispositivi di sicurezza;
 - controllo e verifica ancoraggi delle strutture;
 - controllo e verifica del corretto funzionamento degli elementi accessori (fotocellule, ecc)
 - controllo e verifica del motore;
 - controllo e verifica ed eventuale regolazione del fine corsa.
 - Impianti di riscaldamento - caldaie:
 - controllo e verifica del bruciatore;
 - controllo e verifica corretta evacuazione dei fumi di combustione;
 - controllo e verifica delle valvole di sicurezza;
 - bollino verde annuale da trasmettere al competente Ufficio Comunale (intervento biennale).

- Impianto di videosorveglianza ed antintrusione:
 - controllo e verifica del corretto funzionamento degli elementi elettronici a corredo dell'impianto di rilevazione - videoregistrazione;
 - eventuale sostituzione batteria apparecchi;
 - controllo e verifica del corretto funzionamento del blocco di registrazione;
 - controllo e verifica delle tastiere di inserimento dati.
- Elevatori alzaferetri e montascale cingolato:

l'elevatore alzaferetri e il montascale cingolato sono da considerarsi nella fattispecie uno strumento di lavoro, pertanto la manutenzione ordinaria risulta completamente a carico dell'Appaltatore.

Manutenzione specialistica

Per la manutenzione specialistica sono previsti i seguenti interventi:

- **INSTALLAZIONE DI APPARATO PER RILEVAZIONE PRESENZE ADDETTI COOPERATIVA + RILEVAZIONE MEZZI PRESENTI IN CIMITERO + GESTIONE AUTOMATIZZATA ACCESSI CON MEZZI PRIVATI AL CIMITERO**

Con un unico apparato hardware si possono ottenere le seguenti attività:

- Rilevazione esatta del personale attivo all'interno del Plesso Cimiteriale (biometrica);
- Rilevazione esatta dei mezzi presenti in Cimitero (badge rfid);
- Gestione degli accessi effettuati dai Cittadini con mezzi privati (badge rfid e codici QR);

Il terminale di rilevazione dovrà avere specifiche simili a quelle riportate in allegato, ovvero le specifiche minime richieste sono:

- lettore rfid almeno con i seguenti protocolli:
 - 125 KHz EM4102 compatible (single or dual head reading to differentiate entry and exit without touching the terminal)
 - 125 KHz HID single or dual head
 - 13.56 MHz Read/Write multi-standard ISO14443/15693 (with MIFARE) single or dual head
 - 13.56 MHz Read/Write multi-standard ISO14443/15693 (with MIFARE)
 - 13.56 MHz Read/Write high-security multi-standard with Legic Advant ISO14443/15693 technology
 - iClass for CSN reading
 - Desfire (without SAM: Security Access Module)
- lettore codici QR
- lettore biometrico
- Sistema Operativo richiesto Windows Compact 7 o succ. + .NET framework 3.5 o succ.

Dovrà inoltre avere la possibilità di aggiornare periodicamente la lista dei badge attivi da remoto via canale FTP/FTPS/HTTP/HTTPS e allo stesso di modo di scaricare puntualmente gli accessi effettuati.

Dovrà inoltre essere interfacciato con l'automazione delle sbarre di accesso utilizzate per il controllo dei varchi comandandone apertura, chiusura e anti pass-back.

I terminali dovranno essere collocati in modo che i cittadini e le ditte che accedono con mezzi privati riescano ad utilizzarlo agevolmente in ingresso ed in uscita. Nel progetto esecutivo, oltre al cablaggio nel posizionamento degli apparati è necessario tener conto di un'adeguata copertura/protezione che ne consenta l'uso all'esterno.

- INSTALLAZIONE DI TOTEM DI CONSULTAZIONE DELLE SEPOLTURE PER I CITTADINI DA COLLOCARE PRESSO L'INGRESSO DI VIA NIEVO

Il Totem che potrà essere posizionato sotto il portico adiacente alla guardiola di ingresso, addossato al muro, dovrà avere le seguenti specifiche:

Hardware:

- Struttura autonoma coibentata, a tenuta stagna con funzionamento garantito da - 25° a + 50°, classe di tenuta IP 64;
- Monitor LCD o OLED almeno da 22" con touch screen capacitivo anti sfondamento retro illuminato classe di tenuta GARANTITA IP 64;
- Sistema operativo richiesto: Windows 7 o Windows 10 con almeno 4 Gb di RAM e processore Intel CPU classe i5;
- Deve essere garantita la connettività web internet h24 7/7;

- INSTALLAZIONE SBARRE DI ACCESSO AI VARCHI ED AUTOMAZIONE DEI CANCELLI

Le sbarre fornite e/o l'adeguamento di quelle esistenti deve essere con garanzia di funzionamento a ciclo continuo.

I cancelli con garanzia di funzionamento almeno di 50 cicli giornalieri.

Per entrambi è necessario specificare che sarà a carico dell'impresa per tutta la durata del contratto:

- Piano manutentivo periodico ordinario (almeno trimestrale);
- Manutenzione straordinaria e riparazione in caso di guasti garantita entro 24 ore dalla rilevazione del guasto;
- Tutti gli adeguamenti che si rendano necessari a seguito di variazioni della normativa sulla sicurezza, sugli accessi, sui luoghi pubblici, ecc;

Il sistema di automazione di cancelli e sbarre deve essere in grado di segnalare autonomamente e automaticamente:

mancata chiusura, mancata apertura, blocco totale, blocco parziale, guasto, conferma avvenuta chiusura, conferma avvenuta apertura, apertura o chiusura anomala fuori orario di programmazione, anche con eventuali fotogrammi allegati;

- STRUMENTI INFORMATICI

La ditta aggiudicataria dovrà realizzare la necessaria infrastruttura per il collegamento dei vari apparati (es. varchi, totem, etc) e dotarsi degli opportuni strumenti informatici (almeno 4 tablet

da dare in dotazione al responsabile e agli esecutori delle attività) per la gestione dei vari servizi svolti (presenze, accessi, attività, etc.). In particolare i programmi utilizzati dovranno essere in grado di interfacciarsi (preferibile in formato xml) con quello usato dall'ufficio funerario in modo da poter ricevere e inviare i dati utili a rendere i vari processi più automatici possibili (es. ricezione giornaliera delle attività da svolgere e invio delle attività fatte, ricezione giornaliera degli utenti abilitati e comunicazione giornaliera degli accessi fatti). A tali software dovrà poter accedere uno o più responsabili del Comune di Monza in modo da poter procedere a verifiche sui i servizi svolti.

Alla fine del contratto la banca dati dovrà essere salvata in un formato leggibile su apposito supporto e consegnata al Comune di Monza.

ART. 41: MISURAZIONE DELLE OPERE

Tanto le prestazioni di mano d'opera e i noli, che le forniture di materiali, dovranno essere perfettamente corrispondenti alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dell'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro.

Al fine di accertare la corrispondenza delle opere a quanto prescritto dai documenti contrattuali succitati, sia per quantità sia per qualità, l'Impresa dovrà richiedere in tempo utile al Direttore per l'esecuzione del contratto la valutazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che, in progresso di lavoro, non si potessero più accertare, come pure la misura ed il peso dei materiali che devono essere misurati o pesati prima della loro posa in opera.

Per quanto riguarda la misura delle opere, si terrà conto, come dimensioni, di quelle prescritte.

La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.

- Materiali a piè d'opera: i prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, offerti in sede di gara si applicano soltanto:

- a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta del Direttore per l'esecuzione del contratto, come ad esempio somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente l'Amministrazione Appaltante, la somministrazione di ghiaia e pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento;
- b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di

rescissione coattiva oppure di scioglimento del contratto;

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare ai materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

ART. 42: NORME TECNOLOGICHE NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE

MATERIALI IN GENERE (QUALITA', PROVENIENZA E PROVVISTA)

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materie prime e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del Direttore per l'esecuzione del contratto, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali e/o innovativi, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore per l'esecuzione del contratto; in caso di controversia, si procederà a norma di legge.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore per l'esecuzione del contratto può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore per l'esecuzione del contratto, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore per l'esecuzione del contratto l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di

minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari all'esecuzione dei servizi, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

- **Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbia**

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (torbidezza \leq 2% norma UNI EN 27027), priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante (pH compreso fra 6 ed 8).

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972. Sono anche da considerarsi le norme UNI EN 459/1 e 459/2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 e sue successive modifiche (D.M. 20 novembre 1984 e D.M. 13 settembre 1993). Essi sono soggetti a controllo e attestazione di conformità ai sensi del DPR n. 314 del 12 luglio 1999

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. Quelli classificati resistenti ai solfati seguiranno

la norma UNI 9156 e quelli resistenti al dilavamento della calce alle norme UNI 9606 e 10595, quest'ultima riferibile anche alla prima tipologia citata.

2) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati ripuliti da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, privo di materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.

Per l'accettazione valgono i criteri generali, tenuto conto del contenuto della norma UNI 5371. In particolare per i gessi da intonaco si fa riferimento alla UNI 8377.

f) Sabbie - La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere assolutamente priva di materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. Per il controllo granulometrico, l'Appaltatore dovrà apprestare e porre a disposizione della Direzione dei lavori gli stacci definiti dalle UNI 2332/1 e UNI EN 933-2.

1) Sabbia per murature in genere.

Sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1.

2) Sabbia per intonacature ed altri lavori.

Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1.

3) Sabbia per conglomerati cementizi.

Dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 Allegato 1, e sue successive modifiche (D.M. 20 novembre 1984 e D.M. 13 settembre 1993). La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. È assolutamente vietato l'uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione dei lavori.

- **Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte**

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione

delle armature. Per la classificazione e le caratteristiche generali il riferimento è la norma UNI EN 1367.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

Per la determinazione delle caratteristiche geometriche ci riferisce alle UNI EN 932-1, 932-3, UNI 933 (varie parti). Per le caratteristiche meccaniche e fisiche si vedano anche le UNI EN 1085, 1097 (varie parti), 1367 (varie parti), 1744-1.

2) Gli additivi per impasti cementizi, ai sensi della norma UNI EN 934-2, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore esecuzione contratto potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'Articolo 10, l'attestazione di conformità alle norme UNI 10765, 7109, 7110, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7120 e UNI EN 480 (varie parti), 934-2.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative (ed a titolo ancora sperimentale, quanto previsto nelle norme UNI ENV 1992/1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 e 1/8, che corrispondono all'Eurocodice 2).

• Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti da laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi devono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, assieme a quelle della norma UNI 8942/2, ma il riferimento cogente per le murature non portanti armate è il disposto della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, che è tassativo anche per gli edifici realizzati in zona sismica, unitamente al D.M. 16 gennaio 1996, che concerne i criteri generali di verifica ai carichi e sovraccarichi strutturali.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.

Per strutture in muratura si fa riferimento all'Eurocodice 6, tradotto nelle norme UNI ENV 1996 1/1, 1/2.

È facoltà del Direttore per l'esecuzione contratto richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

- **Armature per calcestruzzo**

1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. 9 gennaio 1996 attuativo della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e relative circolari esplicative.

2) È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Per strutture miste acciaio- calcestruzzo si fa riferimento all'Eurocodice 4, tradotto nella norma UNI EN 1994 1/1.

- **Prodotti di pietre naturali e ricostruite**

1) La terminologia riportata, estratta dalla norma UNI 8458, è riferita ai prodotti aventi conformazione e dimensioni predeterminate e non riguarda quelli derivati da frantumazione o i granulati naturali; le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc. *Marmo* (termine commerciale).

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).

A questa categoria appartengono:

- i marmi propriamente detti (calcarei metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
- gli alabastrici calcarei;
- le serpentiniti;
- le oficalciti.

Granito (termine commerciale).

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi).

A questa categoria appartengono:

- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da quarzo, feldspati sodico-potassici e miche);
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.) e le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

Travertino.

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.

Pietra (termine commerciale).

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

A questa categoria appartengono rocce di varia composizione mineralogica, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:

- rocce tenere e/o poco compatte;
- rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.) e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nelle norme UNI 8458 per quanto concerne i prodotti lapidei e UNI 10330 per i lapidei agglomerati.

2) I prodotti di cui sopra, a seconda che siano forniti grezzi, semilavorati o finiti ed in relazione alla destinazione d'uso prevista nel progetto, con le priorità e specificità indicate nel prospetto riportato nella norma UNI 9725, devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto ai sensi della norma UNI 9724/1, oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta, nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc., che riducano la resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze.

- **Prodotti per pareti esterne e partizioni interne**

I prodotti per pareti esterne e partizioni interne sono utilizzati per realizzare i principali strati funzionali di queste parti di edificio.

Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia allo specifico articolo.

I prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura; il Direttore per l'esecuzione del contratto, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione, la procedura di prelievo dei campioni e le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelle indicate nelle norme UNI 7959, 8087, 8201, 8326, 8327, 8369/2, 8369/5, 8979, 9269 e UNI EN 1559/1, 1559/3 e, in mancanza di queste, quelle descritte nella letteratura tecnica.

- I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale, ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni, devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, a loro completamento, alle seguenti:

a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od alleggerito devono rispondere alle norme UNI 8942/1 e 8942/2;

b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 8942/2 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dal Direttore per l'esecuzione del contratto;

c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita e pietra naturale saranno accettati in base alle loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.). I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto e, in loro mancanza, saranno quelli dichiarati dal fornitore ed approvati dal Direttore per l'esecuzione del contratto.

- I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e, in loro mancanza, alle seguenti prescrizioni:

- gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto, in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dell'ambiente esterno ed interno;

- gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e fisicamente, con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.), resistere alle sollecitazioni termo igrometriche dell'ambiente esterno ed a quelle chimiche degli agenti inquinanti;

- le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;

- i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate;

- le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati.

La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e i loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerata automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette cui si riferisce.

- I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in loro mancanza, alle prescrizioni indicate al paragrafo precedente.

- I prodotti a base di gesso rinforzato (cartongesso) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in loro mancanza, alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze $\pm 0,5$ mm, lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato. Per lastre in gesso rivestite le definizioni, i requisiti e i metodi di prova sono descritti nella UNI 10718.

I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dal Direttore per l'esecuzione del contratto.

- **Scavi in genere**

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988 integrato dalle istruzioni applicative di cui alla Circolare Min. LL.PP. del 9 gennaio 1996, n. 218/24/3, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno fornite all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori tenendo anche conto della norma UNI ENV 1997-1 (Eurocodice 7).

Nell'esecuzione degli scavi in genere, l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando, oltretutto totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere, a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o ritenute adatte (a giudizio insindacabile del Direttore per l'esecuzione del contratto) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate previo assenso del Direttore per l'esecuzione del contratto, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione per l'esecuzione del contratto potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del Capitolato generale, art.36.

L'appaltatore dovrà infine curare che gli scavatori o le macchine impiegate allo scopo nel cantiere rispettino i limiti di rumorosità di cui al Decreto del Ministero dell'Industria del 26 giugno 1998.

- **Scavi di sbancamento**

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

- **Scavi di fondazione in trincea**

Per scavi di fondazione in genere si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o ai pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo a fogne, condutture, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dal Direttore per l'esecuzione del contratto verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa offrire all'Appaltatore motivo alcuno di avanzare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. È vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che il Direttore per l'esecuzione del contratto abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta del Direttore per l'esecuzione del contratto, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati mediante sbadacchi e con robuste armature, in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi, che delle murature.

L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni o sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione per l'esecuzione del contratto.

Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione appaltante; i legnami però, che a giudizio del Direttore esecuzione contratto, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

- **Rilevati e rinterri**

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione per l'esecuzione del contratto, si impiegheranno in genere, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio del Direttore per l'esecuzione del contratto, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare, in tutto o in parte, i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dal Direttore per l'esecuzione del contratto.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza, disponendo, contemporaneamente, le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno essere depositate in vicinanza dell'opera, per poi essere riprese al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie si dovrà sempre provvedere alla pilonatura delle materie stesse, da eseguirsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dal Direttore per l'esecuzione del contratto.

È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente Articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. È obbligo dell'Appaltatore (escluso qualsiasi compenso) dare ai rilevati, durante la loro costruzione quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente ripulita dello strato erboso, ove occorra e, se inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

- **Demolizioni e rimozioni**

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

È pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono essere mantenute e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con il Direttore per l'esecuzione del contratto, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite sempre a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile del Direttore per l'esecuzione del contratto e lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dal Direttore stesso, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Tali materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'Articolo 36 del vigente Capitolato generale, e dovranno essere trattati in base al suddetto Articolo.

I materiali provenienti da demolizione smaltiti in discarica dovranno rispettare quanto previsto ai seguenti disposti legislativi: Legge 22 febbraio 1994 n. 146, modificata da DPR 3 settembre

1999, Decreto del Ministero Ambiente del 5 febbraio 1998, Decreto del Ministero Ambiente dell'11 marzo 1998.

Opere e strutture in c.a.

- **Impasti di conglomerato cementizio e opere varie in Cemento armato**

Gli impasti di conglomerato cementizio devono rispettare le prescrizioni previste dal D.M. 14/1/08 "Norme Tecniche per le Costruzioni" pubblicato sulla G.U. del 4/2/08, sinteticamente indicato come NTC08. Ad essa si aggiunge la Circolare 2/2/09 pubblicata sulla G.U. del 26/2/09 n. 47, suppl. ord. n. 27.

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previsto nell'Allegato 1 del D.M. 9 gennaio 1996, come modificato ed integrato dal D.M. 14/1/08. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressività (vedere norme UNI 9527 e 9527 FA-1-92). Come modificato ed integrato dal D.M. 14/1/08.

L'impasto deve essere realizzato con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità in grado di garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858. Come modificato ed integrato dal D.M. 14/1/08.

Per la protezione e la riparazione di strutture in cls si fa riferimento alle UNI EN 1504-1, UNI EN 12190, 1770, 1799. Come modificato ed integrato dal D.M. 14/1/08.

- **Controlli sul conglomerato cementizio**

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'Allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996. Come modificato ed integrato dal D.M. 14/1/08.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto Allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996. Come modificato ed integrato dal D.M. 14/1/08.

La resistenza caratteristica del conglomerato non dovrà essere inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione e prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del suddetto Allegato 2). Come modificato ed integrato dal D.M. 14/1/08.

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi citate avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2.

Per il cls aerato autoclavato (metodi di prova) ci si riferirà alle norme UNI EN 1737, 1738, 1739, 1740, 1742. Come modificato ed integrato dal D.M. 14/1/08.

- **Norme di esecuzione per il cemento armato normale**

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale, l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative specifiche tecniche del D.M. 9 gennaio 1996. Come modificato ed integrato dal D.M. 14/1/08. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0° C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra; in ogni caso, la lunghezza della sovrapposizione in retto non deve essere minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare di 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non inferiore a 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al paragrafo 5.3.3 del D.M. 9 gennaio 1996, come modificato ed integrato dal D.M. 14/1/08. Le piegature di barre di acciaio inossidabile a freddo non possono essere effettuate a caldo.

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri.

Tali misure devono essere aumentate e al massimo, portate rispettivamente, a 2 cm per le solette ed a 4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti

aggressivi. Copriferrì maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate, in ogni direzione, di almeno una volta il valore del diametro delle barre medesime e, in ogni caso, a non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Le condizioni tecniche per la fornitura di barre, rotoli e reti saldate sono riportate nella norma UNI ENV 10080.

f) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Inoltre, esso non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore esecuzione contratto.

- **Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso**

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nelle attuali norme tecniche del D.M. 9 gennaio 1996. In particolare:

Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratorì ad ago od a lamina, ovvero con vibratorì esterni, facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi.

Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture poste all'esterno o in ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell'inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture poste all'esterno o in ambiente aggressivo.

Nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l'acciaio con intagli, pieghe, ecc.

Si deve, altresì, prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di approvvigionamento sia in opera, fino ad ultimazione della struttura. All'atto della messa in tiro si devono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento conseguito; i due lati devono essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma "sforzi/allungamenti", a scopo di controllo delle perdite per attrito.

Per le operazioni di tiro, ci si atterrà a quanto previsto al paragrafo 6.2.4.1 del succitato D.M. 9 gennaio 1996, oltre che, per le malte per cavi di precompressione, alle norme UNI EN 446 e 447, con i controlli di cui alla norma UNI EN 445.

L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta e le modalità delle iniezioni devono egualmente rispettare le suddette norme.

- I criteri di calcolo delle strutture portanti realizzate in calcestruzzo saranno conformi alle norme UNI ENV 1992-1-2 (Eurocodice 2). Le indicazioni progettuali per posizionare le fondazioni sul suolo con riferimento alle sollecitazioni dovute ai terremoti sono contenute nelle norme UNI ENV 1998-2, 1998-3, 1998-4, 1998-5 (Eurocodice 8), mentre indicazioni progettuali per zone sismiche sono rintracciabili nelle norme UNI ENV 1998-1-1, 1998-1-2, 1998-1-3, 1998-1-4, (Eurocodice 8), come modificato ed integrato dal D.M. 14/1/08.

- Responsabilità per le opere di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato e precompresso, l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e tenendo conto delle norme volontarie UNI ENV 1991-2-2, 1991-2-4, 1991-3, 1991-2-7 (Eurocodice 1).

Nelle zone sismiche valgono le specifiche tecniche emanate in forza della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e del D.M. 16 gennaio 1996.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità, accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale e l'Appaltatore dovrà presentarli al Direttore per l'esecuzione del contratto entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e ai disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno indicate, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e la verifica da parte del Direttore per l'esecuzione del contratto dei progetti delle varie strutture in cemento armato, non esonera in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per Legge e per le precise pattuizioni del contratto.

- **Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso**

La struttura prefabbricata è una struttura realizzata mediante l'associazione, e/o il completamento in opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d'opera.

La progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute nel D.M. 3 dicembre 1987, nonché nella Circolare Min. LL.PP. 16 marzo 1989, n. 31104 dal Decreto su carichi e sovraccarichi del 16 gennaio 1996 e ogni altra disposizione in materia.

I manufatti prefabbricati utilizzati e montati dall'Impresa costruttrice, dovranno appartenere ad una delle due categorie di produzione previste dal citato D.M. e precisamente: in serie "dichiarata" o in serie "controllata".

- **Posa in opera**

Nella fase di posa in opera e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli accorgimenti necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento degli elementi e per evitare forti concentrazioni di sforzo.

I dispositivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel progetto, tenendo conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle di esecuzione della unione.

Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa, se lasciati definitivamente in opera, non devono alterare il corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque generare concentrazioni di sforzo.

- **Unioni e giunti**

Le "unioni" sono i collegamenti tra le parti strutturali atti alla trasmissione di sollecitazioni.

I "giunti" sono gli spazi tra le parti strutturali che ne consentono mutui spostamenti senza trasmissione di sollecitazioni.

Nelle unioni i materiali impiegati con funzione strutturale devono avere, di regola, durabilità, resistenza al fuoco e protezione, almeno uguali a quelle degli elementi da collegare. Ove queste condizioni non fossero rispettate, i limiti dell'intera struttura vanno definiti con riguardo all'elemento significativo più debole.

I giunti aventi superfici affacciate devono garantire un adeguato distanziamento delle superfici medesime, per consentire i movimenti prevedibili.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto dovrà verificare che eventuali opere di finitura non pregiudichino il libero funzionamento del giunto.

- **Appoggi**

Gli appoggi devono essere tali da soddisfare le condizioni di resistenza dell'elemento appoggiato, dell'eventuale apparecchio di appoggio e del sostegno, tenendo conto delle variazioni termiche, della deformabilità delle strutture e dei fenomeni lenti. Per elementi di solaio o simili, deve essere garantita una profondità dell'appoggio, a posa avvenuta, non inferiore a 3 cm, se è prevista in opera la formazione della continuità dell'unione, e non inferiore a 5 cm, se definitivo. Per appoggi discontinui (nervature, denti) i valori precedenti vanno raddoppiati.

Per le travi, la profondità minima dell'appoggio definitivo deve essere non inferiore a $(8 + l/300)$ cm, essendo "l" la luce netta della trave in centimetri.

In zona sismica non sono consentiti appoggi nei quali la trasmissione di forze orizzontali sia affidata al solo attrito.

Appoggi di questo tipo sono consentiti ove non venga messa in conto la capacità di trasmettere azioni orizzontali; l'appoggio deve consentire spostamenti relativi secondo quanto previsto dalle norme sismiche.

Per le modalità di trasporto, immagazzinamento, installazione e protezione si fa riferimento alle norme UNI EN 1337-9, 1337-11. Come modificato ed integrato dal D.M. 14/1/08.

- **Montaggio**

Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, i mezzi di sollevamento dovranno essere proporzionati per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio; inoltre, nella fase di messa in opera dell'elemento prefabbricato fino al contatto con gli appoggi, i mezzi devono avere velocità di posa commisurata con le caratteristiche del piano di appoggio e con quella dell'elemento stesso. La velocità di discesa deve essere tale da poter considerare non influenti le forze dinamiche di urto. Gli elementi vanno posizionati come e dove indicato nel progetto.

In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilità della struttura anche nelle fasi intermedie, il programma di montaggio sarà condizionato dai tempi di maturazione richiesti per questi, secondo le prescrizioni di progetto.

L'elemento può essere svincolato dall'apparecchiatura di posa solo dopo che è stata assicurata la sua stabilità. L'elemento deve essere stabile di fronte a:

- l'azione del peso proprio;
- l'azione del vento, UNI ENV 1991-2-4 (Eurocodice 1);
- le azioni di successive operazioni di montaggio;
- le azioni orizzontali convenzionali.

L'attrezzatura impiegata per garantire la stabilità nella fase transitoria che precede il definitivo completamento dell'opera deve essere munita di apparecchiature, ove necessarie, per consentire, in condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione dell'elemento (piccoli spostamenti delle tre coordinate, piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il fissaggio definitivo degli elementi, le operazioni di recupero dell'attrezzatura stessa, senza provocare danni agli elementi stessi.

Nel progetto deve essere previsto un ordine di montaggio tale da evitare che si determinino strutture temporaneamente labili o instabili nel loro insieme.

La corrispondenza dei manufatti al progetto, sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio (forme, dimensioni e relative tolleranze), sarà verificata dal Direttore per l'esecuzione del contratto, che escluderà l'impiego di manufatti non rispondenti.

- **Accettazione**

Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere accettate senza ulteriori controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se accompagnate da un certificato di origine firmato dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione, attestante che gli elementi sono stati prodotti in serie controllata e recante in Allegato copia del relativo estratto del registro di produzione e degli estremi dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale. Per i componenti strutturali prodotti in serie dichiarata, si deve verificare che esista una dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore.

ART. 43: PENALI

La mancata ottemperanza a ciascuno degli obblighi enunciati o richiamati dal presente Capitolato verrà contestata all'Impresa appaltatrice e farà scattare dalla data di accertamento da parte della Stazione Appaltante una penale di € 400,00 per ogni giorno, o frazione di giorno, fino alla data accertata di adempimento, da comunicare tempestivamente, a cura dell'Appaltatore, alla Stazione Appaltante.

Inoltre, la mancata esecuzione degli interventi disposti dalla Stazione Appaltante con Ordine di servizio, farà scattare i seguenti provvedimenti sommabili a quello esposto nel comma 1 del presente articolo:

Per ogni giorno di ritardo nel prendere in consegna i servizi rispetto alla data stabilita verrà applicata una penale di € 1.000,00.

Per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo sul termine di inizio e/o di ultimazione indicati nell'Ordine di servizio verrà applicata la penale di:

- a) € 50,00 al giorno per i primi 3 (tre) giorni,
- b) € 150,00 per ogni altro giorno successivo.

Qualora l'Appaltatore eseguisse i singoli lavori / servizi in modo diverso dalle disposizioni, scritte o verbali, impartitegli o da quelle contrattuali sarà applicata una penale giornaliera di € 400,00, fermo restando che il corrispettivo dei servizi non verrà contabilizzato fino a quando gli stessi non verranno adeguati compiutamente alle disposizioni, fatte salve le altre inottemperanze. Sin d'ora sono stabilite le seguenti penali:

- per ogni mezzora di ritardo dell'orario fissato per l'esecuzione delle prestazioni riguardanti inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni
€ 250,00
- per avere eseguito per conto terzi lavori nell'ambito del Cimitero
€ 500,00 / singolo lavoro
- per aver eseguito operazioni mediante taglio di viale in presenza di impianti elettrici ad alto voltaggio o d'irrigazione o di alberi e arbusti
€ 500,00 / ad operazione
- per il mancato svuotamento dei contenitori per fiori secchi o dei cestini portarifiuti, per non aver ripulito accuratamente lo spazio circostante ai contenitori per fiori e ai portarifiuti, il mancato ritiro delle corone dopo il loro appassimento entro il termine stabilito
€ 250,00 / giorno
- per non avere raccolto ed allontanato dall'area cimiteriale entro la giornata di ultimazione dei lavori i materiali di risulta o il materiale proveniente dalla pulizia degli spazi cimiteriali
€ 250,00 / giorno

- per non aver allontanato dall'area cimiteriale tutto il materiale proveniente dalla raccolta di fiori, corone, piante, lumini, carte, plastiche, terraglie, metalli, vetri, inerti, ecc. entro la fine del giorno di raccolta

€ 500,00 / giorno
- per le parti dei Campi e dei viali non riordinate dopo le operazioni di inumazione, esumazione, estumulazione, traslazione, ecc. in modo completo secondo la descrizione o la regola d'arte: per ogni metro quadrato

€ 50,00
- per ogni giorno o frazione di giorno, di ritardo sul termine di inizio e/o ultimazione dei singoli servizi

€ 250,00
- per ogni giorno o frazione di giorno, qualora l'Appaltatore eseguisse i singoli servizi in modo diverso dalle disposizioni contenute nei documenti contrattuali e dalle disposizioni, scritte o verbali, impartite dal Direttore per l'esecuzione del contratto o dalla stazione Appaltante

€ 150,00
- per ogni mezzora di ritardo dell'orario fissato per l'apertura e chiusura dei cancelli dei cimiteri cittadini

€ 500,00

La penale per l'inosservanza dell'obbligo di identificazione viene convenzionalmente prevista ed accettata nell'ammontare di € 100,00 per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione.

Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell'effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.

Ogni violazione o mancato rispetto del Piano di sicurezza e di Coordinamento, certificati dal coordinatore della sicurezza, comporterà l'applicazione di una penale pari a € 400,00 che verrà conteggiata in fase di emissione dell'ultimo S.A.L..

L'omissione o il mancato adempimento entro 5 (cinque) giorni del termine fissato per la denuncia di nuovo lavoro all'I.N.A.I.L. comporterà l'applicazione di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Per ogni giorno lavorativo trascorso oltre il termine fissato dal contratto per la regolare ultimazione dei singoli servizi e operazioni verrà applicata la penale di € 150,00, fatta salva l'applicazione degli altri tipi di penale, di seguito specificati, e fatti salvi i risarcimenti di danni conseguenti e ogni altra azione della Stazione Appaltante a salvaguardia dei propri diritti contrattuali e del pubblico interesse.

I reclami dell'utenza saranno contestati all'Appaltatore. Nel caso sia accertata la fondatezza del reclamo, l'Appaltatore sarà tenuto a scusarsi con il reclamante e ove necessario a risarcire forfettariamente il danno. Il Comune annoterà il disservizio attribuendo allo stesso un parametro da 1 a 3, al raggiungimento della soglia di 10 punti all'Appaltatore sarà applicata una penale pari a € 250,00.

Le penali sono stabilite dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore di Esecuzione del contratto.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestatamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore per l'esecuzione del contratto.

ART. 44: RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla Direzione esecuzione contratto, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione esecuzione contratto, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i servizi restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Appaltante in conseguenza della sospensione.

ART. 45: PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI

L'Appaltante, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato al Direttore per l'esecuzione del contratto; l'Appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti interrompendo, se necessario, i lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere potrà essere formalizzata dal Direttore per l'esecuzione del contratto e considerata fra le cause di forza maggiore previste dal Capitolato Generale.

Art. 46: VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

La data di effettiva ultimazione dei servizi dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui l'Ente Appaltante riceve comunicazione scritta dell'avvenuta ultimazione.

Entro 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del contratto, l'appaltatore, in contraddittorio con il Direttore per l'esecuzione del contratto e il RUP, procede:

- alla rilevazione dello stato di manutenzione dei beni, manufatti e attrezzature di proprietà comunale ricevuti alla consegna o sottoposti alla sua sorveglianza;
- alla rilevazione delle prestazioni che non saranno eseguite entro la scadenza contrattuale.

Nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza contrattuale (o all'eventuale proroga tecnica), l'Appaltatore cessante dovrà assicurare quanto necessario per consentire il subentro del nuovo Appaltatore.

ART. 47: CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE E CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del servizio, risultante da apposito verbale, il Direttore per l'esecuzione del contratto, sulla base delle relazioni trimestrali sull'andamento e sulla qualità del servizio, degli atti contabili e di ogni altro elemento significativo, emetterà il Certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio, da sottoporre al visto del Dirigente di Settore e all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 48: ANTICIPATA CONSEGNA DEL SERVIZIO

Avvenuta l'ultimazione dei servizi l'Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere/servizi eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere/servizi stesse.

In caso di anticipata consegna delle opere l'Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

L'impresa si impegna, su richiesta del R.U.P., ad iniziare il servizio prima della stipula del contratto secondo le modalità previste dall'art. 302 del D.P.R. 207/2010.

ART. 49: RISOLUZIONE, REVOCA E RECESSO DEL CONTRATTO

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto, che possa competere ad esso anche a titolo di risarcimento danni, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell'appaltatore della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, anche per una sola delle seguenti cause:

- a) fallimento dell'Appaltatore o suoi aventi causa;
- b) violazioni delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
- c) riscontro di gravi vizi o ritardi nella consegna dei materiali e nella loro posa in opera;
- d) esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni di Capitolato e dai titoli autorizzatori (o equipollenti) rilasciati dalla Stazione Appaltante;
- e) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- f) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;
- g) abituale deficienza o negligenza del servizio e dei lavori, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso;
- h) qualora le penali abbiano superato il 10% del valore del contratto;
- i) arbitrario abbandono dei servizi da parte dell'Appaltatore;
- j) cessione a terzi senza consenso dell'Amministrazione Comunale, dei diritti e degli obblighi relativi all'appalto;
- k) situazione di frode o stato di insolvenza;
- l) situazione di altri inadempimenti previsti dal codice civile;
- m) ripetute violazioni al Piano della sicurezza;
- n) perdita dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- o) mancato adeguamento prezzi successivamente ad intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico per la stazione appaltante.

In ogni caso il presente appalto potrà in ogni momento essere revocato per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, ed in tal caso il Comune corrisponderà un equo indennizzo da determinarsi tra le parti o, in caso di disaccordo, in via giudiziale.

Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda a tutto quanto previsto negli artt. 134-135-136 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 50: OCCUPAZIONE DI SUOLO

Saranno a cura e spese dell'Impresa tutte le occupazioni di suolo necessarie per l'installazione del cantiere e per la formazione degli accessi e per l'esecuzione degli stessi servizi, nelle aree strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori pubblici.

Sarà inoltre compito esclusivo dell'impresa definire tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere con i concessionari e i confinanti coi terreni occupati, esonerando in tal modo la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità a tal riguardo.

ART. 51: DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate e ordinate precauzioni, l'Appaltatore ne dà denuncia all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro **5** (cinque) giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore per l'esecuzione del contratto che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i servizi, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora, a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione.

ART. 52: PROROGA TECNICA DELL'APPALTO

Nelle more di espletamento della gara, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà prorogare il contratto per garantire l'esecuzione dei servizi obbligatori per legge e la ditta è obbligata ad accettare.

ART. 53: OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite negli atti di gara; la corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni dettati dall'art. 1362 del C.C. e seguenti.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme, leggi e regolamenti concernenti le somministrazioni e i servizi pubblici di seguito riportate e che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale d'Appalto:

- 1) il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'Appalto", artt. 1655-1677 (in questo Capitolato viene chiamato in modo abbreviato C.C.);
- 2) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite i servizi oggetto del presente appalto;
- 3) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I. - U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
- 4) il D. Legislativo n° 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
- 5) il DPR 207/2010 "regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici"
- 6) il D. Legislativo n° 152/ 2006 e s.m.i.;
- 7) il D.M. 14/01/2008;
- 8) le condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 9) le condizioni contenute nel Bando di gara;
- 10) tutte le leggi e le norme regolamentari in materia di contabilità Generale dello Stato;
- 11) Regolamento di Polizia Mortuaria;
- 12) Regolamento cimiteriale del Comune di Monza.

Ricade esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti emanati, anche successivamente alla stipula del contratto, in materia di trasporto e smaltimento di rifiuti, polizia mortuaria, sicurezza e igiene del lavoro, previdenza sociale, antimafia, ecc.

ART. 54: DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni riguardanti la lotta e la prevenzione contro la delinquenza mafiosa e di altre forme di pericolosità sociale, D.lgs. 159/2011 legge n.121 del 6/8/2015.

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui alle norme dell'art.18 della Legge 55/1990 e dall'art. 118 D.lgs. 163/06.

L'appaltatore ha l'obbligo di:

- Aggiornamento e coordinamento del piano di sicurezza;
- Presentare prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti

previdenziali, INPS, INAIL, Cassa Edile, ASL;

- Presentare periodicamente a cadenza trimestrale, copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.), nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- Registrare giornalmente la forza lavoro presente in cantiere al fine di permettere un celere controllo agli incaricati dell'Ente Appaltante.

Il Direttore esecuzione contratto dovrà di procedere alle verifiche di regolarità dei versamenti contributivi anche in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento lavori.

Legalità e trasparenza

- a) Nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D.P.R. 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori, si avrà la risoluzione di diritto del contratto con l'appaltatore o il concessionario e la revoca immediata dell'autorizzazione al sub-contratto;
- b) Sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante gli affidamenti di sub-contratti che non possano classificarsi come subappalti, appartenenti alle seguenti categorie:
 - trasporto di materiale a discarica;
 - fornitura e/o trasporto terra;
 - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - fornitura e/o trasporto di bitume;
 - smaltimento di rifiuti;
 - noli a caldo e a freddo di macchinari;
 - forniture di ferro lavorato;
 - servizi di guardiania dei cantieri.
- c) L'impresa aggiudicataria, le imprese subappaltatrici e ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento, si obbligano a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia e all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e alla Stazione Appaltante la formalizzazione di tale denuncia. L'inosservanza dell'impegno integra una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo alla Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto;

d) E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria e all'eventuale subappaltatore di trasmettere, almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori nonché entro due giorni in caso di modifiche successive, l'elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. In caso di inottemperanza, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal vincolo contrattuale, previa comunicazione scritta.

ART. 55: SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Tutte le spese relative al presente appalto e tutte quelle inerenti e derivanti dall'esecuzione dei servizi e lavori, esclusa l'I.V.A., sono a totale carico dell'Appaltatore.

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al piano della sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello del cantiere, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Fra le spese a carico dell'appaltatore, sono comprese quelle occorse per le copie dei Capitolati, le spese di bollatura di tutti gli atti necessari durante il corso dei lavori, la registrazione del registro di contabilità, e quanto altro non specificatamente elencato e previsto per legge.

Se al termine dell'appalto il valore del contratto risultasse maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dell'appalto il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

ART. 56: FORO COMPETENTE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per quelle inerenti il corrispettivo dovuto e non contestato, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 244 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 57: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi, il Regolamento comunale dei contratti e il Codice Civile, oltre che le norme relative vigenti in materia di Polizia sanitaria e mortuaria; si applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso del contratto (comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali), in particolare modo quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi attinenza con l'oggetto dell'appalto.